

Parlamentsdienste
Services du Parlement
Servizi del Parlamento
Servetschs dal parlament



© Michael Stempf

Assemblea federale

Panoramica sulla 50^{esima} legislatura

Stato | 9 ottobre 2015

Dokumentation
Parlamentsbibliothek

Documentation
Bibliothèque du Parlement

Documentazione
Biblioteca del Parlamento



Prefazione

Onorevoli deputate e deputati dell'Assemblea federale, il 30 novembre 2015 il Parlamento darà il via alla sua 50^{esima} legislatura dalla creazione dello Stato federale nel 1848.

L'inizio della legislatura è l'occasione per rivolgere uno sguardo sul presente e sul futuro: se governare significa prevedere, significa anche conoscere e sapere.

Quali sono i dossier politici scottanti? Quali temi troveremo sulle pagine dei giornali nei prossimi quattro anni? Per rispondere a queste domande abbiamo stilato un inventario pensato per voi e per chiunque altro voglia seguire i dibattiti attuali e futuri. Speriamo in questo modo di aiutare i membri delle Camere, navigati o neofiti che siano, nell'esercizio del loro mandato.

Dalla politica sociale all'energia passando per la politica di sicurezza e la questione europea, abbiamo abbozzato un ampio panorama dei progetti che saranno trattati in Parlamento. Le sedici sezioni tematiche della presente pubblicazione testimoniano l'ampiezza del campo d'azione delle Camere federali che rappresentano i cittadini e i Cantoni, votano le leggi, controllano l'operato del Consiglio federale e valutano le politiche pubbliche.

Abbiamo cercato di essere sintetici e nel contempo esaustivi. In ogni caso, non esitate a farci pervenire i vostri suggerimenti e le vostre osservazioni. La biblioteca del Parlamento come anche le altre unità dei Servizi del Parlamento sono a vostra disposizione per consentirvi di esercitare il vostro mandato nelle migliori condizioni.

Vi ringraziamo sin d'ora delle vostre domande che dimostreranno l'interesse per il nostro lavoro e ci permetteranno di migliorarlo.

Buona lettura!

Philippe Schwab
Segretario generale dell'Assemblea federale

Introduzione

La presente pubblicazione si presenta come documento di lavoro il cui scopo è fornire una breve panoramica degli affari più importanti che il Parlamento tratterà all'inizio della 50ª legislatura, siano essi pendenti o nuovi. Come si può desumere dall'indice, i progetti sono ordinati secondo i temi politici.

I singoli capitoli sono strutturati in maniera analoga. In primo luogo sono elencati i progetti pendenti in Parlamento. Le iniziative cantonali e quelle parlamentari sono prese in considerazione solo se il plenum ne ha già discusso il contenuto.

Al fine di rendere il testo più lineare, abbiamo deciso di non menzionare gli altri interventi parlamentari pendenti. Per ogni progetto principale è riassunto lo stato dei dibattiti.

Seguono le iniziative popolari e i referendum pendenti e infine un compendio delle consultazioni concluse, in corso o previste del Consiglio federale o delle commissioni parlamentari.

La pubblicazione è disponibile anche in formato elettronico sul sito www.parlamento.ch con i corrispondenti link alle ulteriori informazioni sui diversi affari.

Due documenti del Consiglio federale possono essere utili per la pianificazione del lavoro a complemento della presente panoramica sulla 50ª legislatura: gli [obiettivi del Consiglio federale per l'anno 2016](#) che saranno pubblicati verso la fine del 2015 e il messaggio sul [programma di legislatura 2015-2019](#) che sarà presumibilmente sottoposto alle Camere alla fine di gennaio del 2016 (fonte dei dati e dei link: Cancelleria federale).

Segnaliamo che prima di ogni sessione parlamentare viene pubblicata un'anteprima degli affari che verranno dibattuti.

Biblioteca del Parlamento
Unita Ricerche e statistiche

Pubblicazioni della Biblioteca del Parlamento

[Prospettiva sulle sessioni \(CN e CS\) in tedesco e francese](#)

[Resoconto delle deliberazioni, argomentari e rassegna stampa sulle votazioni popolari «Ieri in Parlamento» \(in Extranet\)](#)

[Manuale statistico](#)

[Schede informative](#)

Scedule

1	Politica sociale	1
2	Energia	9
3	Politica in materia di asilo e di stranieri	15
4	Diritto	21
5	Finanze	30
6	Economia	39
7	Ambiente e pianificazione del territorio	41
8	Politica dei trasporti	45
9	Politica sanitaria	51
10	Agricoltura	59
11	Politica di sicurezza	63
12	Politica internazionale	68
13	Politica europea	72
14	Formazione, scienza e ricerca	76
15	Media e comunicazione	81
16	Istituzioni politiche Servizio pubblico	83



© KEYSTONE | Chromorange Ralph Peters

- ◆ Previdenza per la vecchiaia 2020
- ◆ AVSplus: per un'AVS forte. Iniziativa popolare
- ◆ Per un reddito di base incondizionato. Iniziativa popolare
- ◆ Iniziativa per la riparazione

Affari pendenti in Parlamento

- **11.030** 6a revisione AI. Secondo pacchetto di misure
- **14.058** Per un reddito di base incondizionato. Iniziativa popolare
- **14.087** AVSplus: per un'AVS forte. Iniziativa popolare
- **14.088** Previdenza per la vecchiaia 2020. Riforma
- **14.098** OAVS. Importi massimi riconosciuti per le spese di pigione
- **15.018** Legge sul libero passaggio. Diritti in caso di scelta della strategia d'investimento da parte dell'assicurato

Nell'ambito della politica sociale, il progetto attualmente più importante è la riforma **Previdenza per la vecchiaia 2020 (14.088)**. Il 19. 11. 2014 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il relativo messaggio. Le misure proposte intendono garantire il mantenimento del livello delle prestazioni di vecchiaia. La riforma intende inoltre provvedere affinché l'AVS e la previdenza professionale siano finanziate in misura sufficiente e consentano un passaggio più flessibile al pensionamento.

Nel messaggio sottoposto al Parlamento, il Consiglio federale propone gli elementi cardine della Previdenza per la vecchiaia 2020 elencati di seguito. (Le modifiche a tali proposte da parte del Consiglio degli Stati sono riportate nella seconda parte del presente riassunto.)

Proposte del Consiglio federale:

- Età di riferimento unica a 65 anni per le donne e per gli uomini
- Impostazione flessibile e individuale del pensionamento: ogni assicurato potrà scegliere liberamente il momento del pensionamento tra i 62 e i 70 anni e decidere allo stesso tempo se riscuotere rendite intere o solo una parte di esse, il che consentirà un pensionamento graduale. Per le persone con redditi modesti che hanno lavorato a lungo, in caso di riscossione prima dei 65 anni la rendita dell'AVS sarà ridotta in misura minore.
- Adeguamento dell'aliquota minima di conversione nella previdenza professionale obbligatoria all'evoluzione della speranza di vita e dei rendimenti del capitale: l'aliquota minima di conversione sarà ridotta di 0,2 punti percentuali l'anno per quattro anni, finché non avrà raggiunto il 6,0 %.
- Mantenimento del livello delle prestazioni nella previdenza professionale: la deduzione di coordinamento sarà soppressa e gli accrediti di vecchiaia saranno adeguati in modo tale che le rendite della previdenza professionale obbligatoria non diminuiscano nonostante l'adeguamento dell'aliquota minima di conversione.
- Miglioramento della ripartizione delle eccedenze, della vigilanza e della trasparenza nell'attività del 2° pilastro: la quota minima sarà aumentata al 92 %; in altre parole, almeno il 92 % delle eccedenze realizzate nell'attività del 2° pilastro sarà attribuito agli assicurati. Attual-

- mente le società assicurative private possono trattenere fino al 10 %.
- Prestazioni mirate per i superstiti: le rendite per vedove dell'AVS saranno concesse solo alle donne che, al momento del decesso del coniuge, avranno almeno un figlio avente diritto a una rendita per orfani o bisognoso di cure. La rendita vedovile dell'AVS sarà ridotta dall'80 al 60 % della rendita di vecchiaia corrispondente; al contempo, la rendita per orfani sarà aumentata dal 40 al 50 %.
- Parità di trattamento tra indipendenti e salariati nell'AVS: per tutti varranno gli stessi tassi di contribuzione. La tavola scalare dei contributi decrescente per gli indipendenti sarà abolita.
- Miglior accesso al 2° pilastro: la soglia d'entrata della previdenza professionale obbligatoria passerà da poco più di 21 000 franchi a 14 000. Questo permetterà di migliorare la copertura assicurativa delle persone che conseguono redditi modesti o svolgono più attività con gradi d'occupazione bassi, ovvero soprattutto donne.
- Finanziamento aggiuntivo a favore dell'AVS: un aumento proporzionale dell'IVA di al massimo 1,5 punti percentuali fornirà i mezzi supplementari necessari al finanziamento dell'AVS. Con l'entrata in vigore della riforma l'IVA sarà aumentata di 1 punto percentuale; il secondo aumento sarà attuato solo qualora la situazione finanziaria dell'AVS lo richieda.

- Semplificazione dei flussi finanziari tra la Confederazione e l'AVS: la Confederazione rinuncia alla quota del 17 % sul percento demografico IVA, riscosso dal 1999 a favore dell'AVS. In compenso, il contributo della Confederazione all'AVS scenderà dal 19,55 al 18 % delle uscite dell'assicurazione.
- Garanzia della liquidità per l'AVS: un meccanismo d'intervento farà sì che le misure a garanzia dell'AVS siano adottate tempestivamente.

Durante la sessione autunnale 2015, il **Consiglio degli Stati** quale Camera prioritaria ha dedicato tre giorni alla trattazione del progetto. Si è ampiamente basato sulle proposte della sua Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSSS).

Le decisioni più importanti sono state le seguenti:

- L'età di riferimento per la pensione è unica a 65 anni per donne e uomini. Le donne vanno dunque in pensione un anno più tardi rispetto a oggi. Il periodo transitorio per allineare l'età pensionabile delle donne a quella degli uomini è di tre anni. Ne consegue un risparmio di circa 1,2 miliardi di franchi. Il Consiglio degli Stati ha approvato l'aumento dell'età pensionabile delle donne con 37 voti a favore e 8 contrari. I voti contrari sono stati dati dal PS, solo tre membri del Partito hanno votato a favore.
- Il pensionamento è possibile tra i 62 e i 70 anni di età ed è prevista una maggiore libertà di scelta. Nella legge, pertanto, si parla di età di riferimento che indica il momento a

- partire dal quale è possibile percepire prestazioni di vecchiaia senza riduzioni né supplementi. Questa disposizione era incontestata nel Consiglio degli Stati.
- Il Consiglio degli Stati ha respinto un pensionamento semplificato per persone con un reddito basso e un lungo periodo di contribuzione.
 - L'aliquota minima di conversione per il calcolo delle pensioni nella previdenza professionale obbligatoria è ridotta dal 6,8 al 6%. Pertanto le nuove rendite diminuiscono di circa il 12%. Con 37 voti contro 7 del PS e dei Verdi il Consiglio degli Stati ha approvato la suddetta riduzione.
 - In contropartita il Consiglio degli Stati desidera aumentare di 70 franchi al mese le nuove rendite AVS per le persone sole. Il tetto per le coppie verrebbe aumentato, passando dal 150 al 155 per cento della rendita di una persona sola. In caso di rendita massima il supplemento ammonta dunque a 226 franchi. Una maggioranza composta dai socialisti, dai Verdi, dai Verdi liberali e da tutti i membri del gruppo del PPD ha sostenuto il pacchetto approntato dalla Commissione ritenendo tale soluzione la chiave del successo del pacchetto complessivo. I membri del PLR e dell'UDC hanno invece obiettato che tale soluzione rende la riforma piuttosto un progetto di ampliamento e non serve a stabilizzare e risanare la previdenza professionale.
 - Per finanziare le rendite AVS più elevate, sono riscossi 0,15 punti percentuali supplementari dei contributi salariali sia dai datori di lavoro che dai lavoratori.
 - Il reddito minimo per la previdenza professionale obbligatoria rimane invariato. Per gli impiegati a tempo parziale è prevista una soluzione a parte.
 - La deduzione di coordinamento deve essere lievemente ridotta, ma non soppressa come proposto dal Consiglio federale (dagli attuali sette ottavi a tre quarti della rendita massima di vecchiaia). Le aliquote per gli accrediti di vecchiaia per le persone di età compresa tra i 35 e i 54 anni sono aumentate dell'1% per mantenere il livello delle prestazioni. In futuro, già a partire dal 21° anno di età devono essere versati alla cassa pensioni contributi, i quali andranno a costituire un capitale di vecchiaia supplementare.
 - Gli assicurati che al momento dell'entrata in vigore della riforma avranno 50 anni o più, ricevono un versamento unico dal Fondo di garanzia. In tal modo si tiene conto del fatto che hanno meno tempo per accumulare un capitale di vecchiaia supplementare.
 - Secondo il Consiglio degli Stati, i diritti dei vedovi non devono essere ridotti. Il Consiglio federale desiderava invece limitare le rendite AVS alle donne con figli che necessitano di essere accuditi.
 - In deroga alla proposta del Consiglio federale, non è effettuato alcun aumento dei contributi AVS per i lavoratori indipendenti. Anche la tavola scalare dei contributi rimane invariata.

- Diversamente da quanto proposto dal Consiglio federale, seguendo la sua Commissione il Consiglio degli Stati ha deciso che la Confederazione deve continuare a coprire il 19,55% delle spese dell'AVS alla quale va inoltre la totalità degli introiti del percento demografico. Vista tale entrata, maggiore rispetto alla variante proposta dal Consiglio federale, il Consiglio degli Stati ha aumentato l'imposta sul valore aggiunto dell'1 anziché dell'1,5%. L'aumento dell'IVA rende necessaria una modifica della Costituzione e deve svilupparsi in tre fasi fino al 2030. Pertanto dal 2018 confluiranno nell'AVS 0,3 punti percentuali dell'IVA derivanti dal finanziamento aggiuntivo dell'assicurazione per l'invalidità che scade nel 2017. Un ulteriore aumento dello 0,3% è previsto per il 2021. Dal 2025 si prevede un ulteriore aumento di 0,4 punti percentuali.
- Il Consiglio degli Stati ha respinto un freno all'indebitamento per l'AVS che prevedeva aumenti sistematici dei contributi e una minore compensazione del rincaro.
- Oggi almeno il 90% delle eccedenze che risultano nel conto d'esercizio delle assicurazioni sulla vita sono distribuite agli assicurati. Con 28 voti contro 15 il Consiglio degli Stati ha respinto la proposta del Consiglio federale di aumentare al 92% la suddetta quota di partecipazione. Per le casse pensioni vigono nuove regole sulla trasparenza e sulla vigilanza.

Alla votazione sul complesso il progetto è stato accolto con 28 voti contro 5 e 10

astensioni. A votare contro o ad astenersi sono stati i membri del PLR, dell'UDC e del PBD.

La Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSSS) del Consiglio nazionale inizia le sue consultazioni a gennaio 2016. L'obiettivo è portare il progetto alla sessione autunnale 2016 in seduta plenaria.

Nella sessione estiva 2015, il Consiglio degli Stati quale Camera prioritaria si è occupato dell'**iniziativa popolare «AVSplus: per un'AVS forte» (14.087)**, depositata dall'Unione sindacale svizzera. L'iniziativa chiede di aumentare del 10% tutte le rendite di vecchiaia dell'AVS, da versare sotto forma di supplemento. Con 33 voti contro 11 il **Consiglio degli Stati** raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa. La maggioranza e il Consiglio federale propongono di respingere il progetto in quanto ritengono che, se accolto, avrebbe gravi ripercussioni sulla politica finanziaria. Hanno inoltre ricordato il progetto di riforma «Previdenza per la vecchiaia 2020», discusso nella sessione autunnale dal Consiglio degli Stati quale Camera prioritaria. Il progetto presenta una panoramica completa sulle questioni in sospeso nell'ambito della previdenza per la vecchiaia.

Non è ancora definitiva la data in cui il progetto verrà trattato dal Consiglio nazionale in seduta plenaria.

Il 27.08.2014 il Consiglio federale ha pubblicato il messaggio relativo all'**iniziativa popolare «Per un reddito di base incondizionato» (14.058)** la quale prevede l'obbligo per la Confederazione di introdurre un reddito di base incondi-

zionato che consenta a tutte le persone residenti in Svizzera di condurre un'esistenza dignitosa. L'importo del reddito di base e il suo finanziamento dovranno essere disciplinati a livello di legge. Quale base di discussione, i promotori dell'iniziativa propongono un reddito di base mensile di 2500 franchi per gli adulti e 625 franchi per i bambini e i giovani.

Il Consiglio federale ritiene che l'introduzione di un reddito di base incondizionato avrebbe gravi ripercussioni indesiderate, specialmente sull'ordinamento economico, sulla coesione sociale e sul sistema della sicurezza sociale in Svizzera. Prima di tutto per finanziare il reddito di base sarebbe necessario un notevole aumento delle imposte. Prendendo come base di calcolo il 2012, il Consiglio federale stima che i costi ammonterebbero a 208 miliardi di franchi all'anno. Di questi, 55 miliardi potrebbero essere risparmiati dagli istituti di previdenza. Per i restanti 153 miliardi di franchi dovrebbero essere generate entrate supplementari.

Il Consiglio federale raccomanda di respingere l'iniziativa senza controprogetto diretto o indiretto.

In quanto Camera prioritaria, il **Consiglio nazionale** ha trattato l'oggetto il 23.09.2015. Gli oppositori all'iniziativa hanno adottato, tra l'altro, che se ogni persona percepisse un introito di base indipendentemente dall'età, dal patrimonio o dallo stato di salute, verrebbe meno la responsabilità individuale e qualunque stimolo a svolgere un'attività professionale. L'iniziativa sarebbe un esperimento «socio-romantico» con effetti devastanti sull'economia e sulla società.

I pochi parlamentari che sostenevano l'iniziativa hanno argomentato che con una tale soluzione non vi sarebbe più

pressione sul lavoro, in quanto nessuno dovrebbe temere per la propria esistenza. Le attività familiari non retribuite e il volontariato verrebbero valorizzati. Inoltre nel mercato nel lavoro non vi è posto per tutti.

Con 146 voti contro 14 e 12 astensioni il Consiglio nazionale ha raccomandato di respingere l'iniziativa. I favorevoli e coloro che si sono astenuti provenivano esclusivamente dai Verdi e dal Partito socialista. Il Consiglio degli Stati in seduta plenaria discuterà in merito a tale progetto presumibilmente nella sessione invernale 2015.

Il messaggio concernente la **modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) (Importi massimi riconosciuti per le spese di pigione)**

(14.098) è stato pubblicato il 17. 12. 2014. Gli importi massimi riconosciuti per le spese di pigione nel quadro della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI saranno innalzati, poiché dall'ultimo adeguamento, effettuato nel 2001, gli affitti sono considerevolmente aumentati. Il Consiglio federale intende inoltre tenere conto del differente livello delle pigioni nei centri urbani e nelle zone rurali e del maggior bisogno di spazio delle famiglie.

Come Camera prioritaria il **Consiglio nazionale** ha trattato il progetto il 22.09.2015. Una scarsa maggioranza della Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSSS) ha proposto all'assemblea plenaria di rinviare il progetto al Consiglio federale con l'incarico di integrare la modifica degli importi massimi per le pigioni nell'imminente riforma delle prestazioni complementari. La

minoranza ha proposto di trattare il progetto singolarmente e in modo preferenziale. Il Consiglio nazionale ha deciso con 97 voti contro 87 di dar seguito alla proposta della minoranza.

Quasi tutti i membri del gruppo radicale-liberale e del gruppo UDC hanno votato per il rinvio al Consiglio federale. Secondo i due gruppi, prima ancora di occuparsi di eventuali prestazioni supplementari occorrerebbe analizzare la situazione nell'insieme; non si dovrebbe dare la priorità a misure che causerebbero costi lasciando in sospeso misure che porterebbero a una stabilizzazione delle spese. D'altra parte i favorevoli del progetto hanno argomentato che il problema è troppo urgente per poter attendere la revisione delle prestazioni complementari (PC): ci vorranno anni finché la revisione delle PC andrà in porto. 40 000 anziani, molte famiglie e numerose persone con disabilità avrebbero grosse difficoltà a pagare le loro pigioni. È stato deciso di entrare in materia senza controproposta. L'oggetto è stato rinviato alla Commissione per la deliberazione di dettaglio.

Iniziative popolari

pronte per essere poste in votazione

pendenti in Parlamento

[14.058](#) «Per un reddito di base incondizionato. Iniziativa popolare»

[14.087](#) AVSplus: per un'AVS forte. Iniziativa popolare

pendenti in Consiglio federale

[Riparazione a favore dei bambini che hanno subito collocamenti coatti e delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale \(Iniziativa per la riparazione\)](#)

Riuscita dell'iniziativa: 12. 01. 2015

in fase di raccolta delle firme

[Referendum facoltativi](#)

[Referendum obbligatori \(modifiche costituzionali\)](#)

[Procedure di consultazione concluse](#)

Legge federale sull'istituto incaricato dell'amministrazione dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG (Legge sui fondi di compensazione)

Il avamprogetto di legge mira a creare un istituto di diritto pubblico federale incaricato dell'amministrazione dei Fondi di compensazione AVS, AI e IPG. Questo istituto disporrà di personalità giuridica e sarà iscritto nel registro di commercio.

Data aperto: 05.06.2015

Data limite: 25.09.2015

[Avamprogetto | Rapporto](#)

[Lettera di accompagnamento 1](#)

[Lettera di accompagnamento 2](#)

[Lista dei destinatari](#)

Avamprogetto di legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE)

Il 14.01.2015 il Consiglio federale ha deciso di opporre un controprogetto indiretto all'iniziativa sulla riparazione, depositata in Cancelleria federale il 19.12.2014. Il presente avamprogetto adempie il mandato del Consiglio federale tenendo conto delle richieste dell'iniziativa popolare.

Data aperto: 24.06.2015

Data limite: 30.09.2015

[Avamprogetto | Avamprogetto Rapporto](#)

[Lettera di accompagnamento](#)

[Lettera di accompagnamento](#)

[Lista dei destinatari](#)

[Procedure di consultazione in corso](#)

Modifica della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

La modifica di legge accorda alla Confederazione la possibilità di promuovere ulteriormente la conciliabilità tra famiglia e lavoro con due nuovi tipi di aiuti finanziari per una durata di cinque anni. I nuovi aiuti finanziari saranno concessi da un lato per l'aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia e dall'altro per progetti volti ad adeguare maggiormente tale offerta ai bisogni dei genitori.

Data aperto: 18.09.2015

Data limite: 22.01.2016

SR 861

[Avamprogetto | Rapporto](#)

[Lettera di accompagnamento](#)

[Lettera di accompagnamento](#)

[Lista dei destinatari](#)

[Procedure di consultazione previste](#)

Revisione della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) (Autorità: Consiglio federale / Forma: procedura di consultazione scritta

Questa revisione della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) è stata richiesta da due interventi parlamentari: la mozione 12.3753 del consigliere nazionale Lustenberger «Revisione dell'articolo 21 LPGA» e la mozione 09.3406 del gruppo UDC «Spese per le procedure davanti ai tribunali cantonali delle assicurazioni».

Avvio previsto: 10.2015

Termine previsto: 01.2016

Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità

La legge sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20) va adeguata al fine di ottimizzare il sistema dell'AI per i tre gruppi target seguenti: bambini; bambini, giovani e giovani adulti affetti da malattie psichiche; assicurati affetti da malattie psichiche. Inoltre, occorre migliorare il coordinamento tra gli attori interessati.

Avvio previsto: 12.2015

Termine previsto: 03.2016



Foto: Neiz Vran, Wikimedia Commons, CC-BY-SA

- ◆ Strategia energetica 2050
- ◆ Iniziativa per l'abbandono del nucleare
- ◆ Iniziativa per l'efficienza elettrica

- **13.074** Strategia energetica 2050, primo pacchetto di misure. Per un abbandono pianificato dell'energia nucleare (Iniziativa per l'abbandono del nucleare). Iniziativa popolare
- **13.467** Iv. Pa. Energia di compensazione. Obbligo di assumere i costi per garantire un approvvigionamento elettrico sicuro
- **14.026** Per un approvvigionamento elettrico sicuro ed economico (Iniziativa per l'efficienza elettrica). Iniziativa popolare

Il 04.09.2013 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente il primo pacchetto di misure della **Strategia energetica 2050** (13.074) e l'ha trasmesso al Parlamento per deliberazione. L'obiettivo consiste nella progressiva trasformazione dell'approvvigionamento energetico svizzero entro il 2050, in particolare attraverso la riduzione del consumo energetico e uno sviluppo delle energie rinnovabili economicamente sostenibile e adeguato in termini di tempo.

Nel 2011 il Consiglio federale e il Parlamento hanno deciso il graduale abbandono dell'energia nucleare. Le cinque centrali nucleari esistenti dovranno essere disattivate al termine del loro ciclo di vita, stabilito in funzione di criteri di sicurezza tecnici, e non verranno sostituite da nuovi impianti nucleari. Il messaggio concernente la Strategia energetica 2050 contiene un primo pacchetto di misure volte a sfruttare i potenziali esistenti nei settori dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili, già ora realizzabili con le tecnologie disponibili o

prevedibili e per i quali non sono necessari ulteriori progetti di collaborazione in materia di politica energetica coordinati a livello internazionale.

Con l'**Iniziativa per l'abbandono del nucleare** si chiede di sancire il divieto di costruzione di nuove centrali nucleari, una durata massima di vita di 45 anni per le centrali nucleari esistenti e una svolta energetica basata su minori consumi, maggiore efficienza e potenziamento delle energie rinnovabili. Fatta eccezione per il limite massimo di esercizio per le centrali nucleari esistenti, l'iniziativa persegue lo stesso orientamento della Strategia energetica 2050. Il Consiglio federale raccomanda di respingere l'iniziativa per l'abbandono del nucleare e presenta la Strategia energetica 2050 come controproposta indiretta. Il Collegio ritiene che per le centrali nucleari esistenti non vadano fissate scadenze tassative. La loro disattivazione non deve avvenire entro termini stabiliti dalla politica, bensì nel momento in cui non soddisfano più i criteri di sicurezza tecnici.

Il **Consiglio nazionale** ha dibattuto la Strategia energetica 2050 per cinque giorni durante la sessione invernale 2014; il **Consiglio degli Stati** per tre giorni durante la sessione autunnale 2015.

Le Camere si sono ritrovate in sintonia su diversi punti. È stato per esempio deciso che non possono più essere rilasciate autorizzazioni di massima per la costruzione di centrali nucleari (art. 12 legge federale sull'energia nucleare, LENu). È inoltre stato approvato il principio di un aumento (da 1,5 a 2,3 cts.) del supplemento rete per la remunerazione a copertura dei costi dell'immissione di elettricità in rete (art. 37 legge sull'energia). È pure già stato deciso un aumento dei sussidi per il risanamento di edifici da

300 a 450 milioni di franchi. I fondi deriveranno dai proventi della tassa sul CO2 (art. 34 legge sul CO2).

Le decisioni dettagliate di entrambe le Camere sono contenute nella tabella sinottica corrispondente ([tedesco](#) / [francese](#)).

Attualmente permangono le seguenti divergenze fondamentali:

- limitazione della durata d’esercizio delle centrali nucleari esistenti: il Consiglio degli Stati ha respinto la determinazione di una durata massima d’esercizio, che il Consiglio nazionale proponeva di fissare a 60 anni (art. 25a LENU);
- il Consiglio nazionale chiedeva che i gestori di centrali nucleari presentassero un progetto di esercizio a lungo termine approvato per gli ultimi due decenni di esercizio. Il Consiglio degli Stati ha stralciato questa richiesta (art. 25a LENU);
- secondo il Consiglio federale e il Consiglio degli Stati in futuro le centrali idroelettriche con una potenza superiore a 300 kilowatt dovrebbero beneficiare di un sostegno. Il Consiglio nazionale aveva stabilito un limite più elevato, ossia 1 megawatt (art. 19 cpv. 3 e 5 legge sull’energia);
- in futuro le grandi centrali idroelettriche esistenti che si trovano in difficoltà economiche dovranno ricevere aiuti finanziari dalla Confederazione. A tale scopo il Consiglio degli Stati intende destinare 0,2 cts. del supplemento rete alle energie rinnovabili (art. 38 legge sull’energia);

- diversamente dal Consiglio nazionale e dal Consiglio federale, il Consiglio degli Stati intendeva limitare nel tempo (mediante la cosiddetta clausola di tramonto) il sostegno accordato alle energie rinnovabili: a partire dal sesto anno dall’entrata in vigore della legge non dovranno più essere inseriti nuovi impianti nel sistema di promozione e dal 2031 non dovranno più essere concesse remunerazioni uniche e contributi d’investimento (art. 39a legge sull’energia);
- soltanto il Consiglio nazionale voleva attribuire al Consiglio federale la competenza di prevedere esigenze minime relative al rendimento energetico dei riscaldamenti (art. 45a legge sull’energia);
- il Consiglio degli Stati era contrario a istituire incentivi per le aziende elettriche finalizzati a favorire il risparmio energetico. Ha quindi respinto sia la proposta del Consiglio federale sia il modello del Consiglio nazionale con un sistema di bonus-malus (art. 48–52 legge sull’energia);
- in generale il Consiglio degli Stati si è attenuto al seguente principio: prima di emanare prescrizioni d’esecuzione, la Confederazione e i Cantoni devono esaminare provvedimenti volontari dell’economia. Per quanto possibile e necessario, riprendono in tutto o in parte nel diritto d’esecuzione gli accordi già conclusi (art. 5 legge sull’energia);

Il Consiglio federale e il Consiglio degli Stati propongono di far decorrere il termine di referendum per la Strategia energetica 2050 soltanto una volta che l’ini-

ziativa per l'abbandono del nucleare sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare. Il Consiglio nazionale ha stralciato questo capoverso (art. 79 cpv. 2 legge sull'energia).

Con 120 voti contro 71 il Consiglio nazionale ha raccomandato di respingere **l'iniziativa per l'abbandono del nucleare**. Il Consiglio degli Stati non si è ancora pronunciato.

L'iniziativa popolare «per l'efficienza elettrica» (14.026) chiede una base costituzionale per un miglioramento sostanziale dell'efficienza elettrica, attribuendo alla Confederazione il compito di definire obiettivi in materia e adottare i provvedimenti necessari in collaborazione con i Cantoni. Il primo obiettivo proposto è di stabilizzare entro il 2035 il consumo finale annuo di elettricità al livello del 2011.

Il 26.02.2014 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente l'iniziativa per l'efficienza elettrica. Sebbene riconosca l'importanza crescente dell'efficienza elettrica e condivide le principali richieste dei promotori, il Consiglio federale raccomanda alle Camere federali di respingere l'iniziativa, senza presentare un controprogetto diretto o indiretto. Nella sua motivazione fa riferimento al messaggio concernente il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050, che persegue una riduzione del consumo energetico globale rinunciando a focalizzarsi unicamente sull'aspetto dell'elettricità. Il Collegio fa inoltre notare che gli obiettivi di efficienza elettrica della Strategia energetica 2050 sono tendenzialmente più severi di quelli formulati dall'iniziativa.

Il 06.05.2015 il **Consiglio nazionale** ha deciso di avviare i dibattiti sull'iniziativa

per l'efficienza elettrica soltanto al momento in cui la prima tappa della Strategia energetica 2050 sarà stata condotta a buon fine. La Camera dibatterà verosimilmente questo oggetto soltanto nel 2016, quando la deliberazione sulla prima tappa della Strategia energetica 2050 sarà conclusa. Il termine di trattazione dell'iniziativa per le Camere federali scade il 13.11.2016. Analogamente al Consiglio nazionale, il **Consiglio degli Stati** ha proposto una proroga del termine.

Iniziative popolari

pronte per essere poste in votazione

pendenti in Parlamento

13.074 Strategia energetica 2050, primo pacchetto di misure. Per un abbandono pianificato dell'energia nucleare (Iniziativa per l'abbandono del nucleare). Iniziativa popolare

14.026 Per un approvvigionamento elettrico sicuro ed economico (Iniziativa per l'efficienza elettrica). Iniziativa popolare

pendenti in Consiglio federale

in fase di raccolta delle firme

Referendum facoltativi

Referendum obbligatori
(modifiche costituzionali)

Strategia Reti elettriche

Il presente avamprogetto verte sulle modifiche della legge federale del 24.06.1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (legge sugli impianti elettrici, LIE; RS 734.0) e della legge del 23.03.2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7) necessarie per l'attuazione della Strategia Reti elettriche. La Strategia Reti elettriche fa parte della Strategia energetica 2050. La Strategia Reti elettriche è comunque necessaria anche a prescindere dalla Strategia energetica 2050 per svariate ragioni, tra cui: la presenza di gestioni sulla rete, l'ampliamento della rete di trasporto che procede a rilento, la scarsa chiarezza delle disposizioni inerenti all'ampliamento della rete nonché la necessità di migliorare il processo riguardante la scelta tra cavi interrati o linee aeree. Con l'attuazione della Strategia Reti elettriche si intendono creare le condizioni per il necessario ampliamento e la trasformazione della rete, con l'obiettivo di approntare una rete commisurata al fabbisogno, in tempi adeguati. L'avamprogetto è stato elaborato sulla base del piano dettagliato approvato dal Consiglio federale nel giugno 2013.

Data limite: 16.03.2015

[RS 734.0](#) | [RS 734.7](#)

[Documenti: Avamprogetto | Rapporto](#)

[Lettera di accompagnamento 1](#)

[Lettera di accompagnamento 2](#)

[Lista dei destinatari | Questionario](#)

Disposizione costituzionale su un sistema d'incentivazione nel settore del clima e dell'energia

Viene proposta una disposizione costituzionale per ampliare le possibilità delle tasse di incentivazione nel settore del clima e dell'energia iscrivendo nella Costituzione il passaggio dal sistema di promozione a un sistema di incentivazione. Il passaggio al sistema d'incentivazione, che funziona principalmente tramite le tasse e gli incentivi correlati, consente di raggiungere gli obiettivi climatici ed energetici in modo più efficiente e conveniente rispetto alle misure di promozione e regolamentazione.

Data limite: 12.06.2015

[Avamprogetto | Rapporto](#)

[Lettera di accompagnamento 1](#)

[Lettera di accompagnamento 2](#)

[Lista dei destinatari | Questionario](#)

Decreto federale sulla seconda tappa d'apertura del mercato dell'energia elettrica

Il decreto federale mette in vigore le disposizioni della legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) contenenti i principi dell'apertura totale del mercato dell'energia elettrica (cfr. art. 34 cpv. 3). In un mercato dell'energia elettrica completamente aperto, l'accesso alla rete è garantito a tutti i partecipanti in modo tale che ogni cliente possa scegliere liberamente il proprio fornitore di energia elettrica. Per i consumatori finali con un consumo annuo inferiore a 100 MWh di energia elettrica per centro di consumo permane la possibilità di approvvigionarsi presso le imprese di cui sono attualmente clienti a tariffe sottoposte a regolazione.

Data limite: 22.01.2015

Avamprogetto

Rapporto esplicativo

Lettera di accompagnamento organizzazioni

Lettera di accompagnamento Cantoni

Lista dei destinatari

Procedure di consultazione in corso

—

Procedure di consultazione previste

—



© KEYSTONE | Gaetan Bally

3 Politica in materia di asilo e di stranieri

- [13.030](#) Legge sugli stranieri. Modifica. Integrazione
- [08.432](#) Iv. Pa. La Svizzera deve riconoscere i propri figli
- [10.052](#) Legge sull'asilo. Modifica. (Disegno 2)

La politica in materia di asilo e di stranieri ha rappresentato uno dei punti principali della 49esima legislatura e continuerà ad occupare il Parlamento anche nel corso della prossima legislatura con l'attuazione dell'iniziativa contro l'immigrazione di massa accolta in votazione popolare il 09.02.2014.

Gli oggetti ancora in sospeso in Parlamento sono i seguenti:

In data 08.03.2013 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la **modifica della legge federale sugli stranieri** [13.030](#) che propone di inserire le disposizioni in materia di integrazione nella legge federale sugli stranieri e di istituire, sul piano nazionale, un sistema coerente di promozione dell'integrazione. La revisione prevede un rafforzamento del ruolo della Confederazione senza però ridurre sensibilmente il margine di manovra di cui possono disporre i Cantoni e i Comuni. Nel corso della sessione invernale 2013, il **Consiglio degli Stati** ha adottato con 24 voti contro 7 e 4 astensioni il disegno del Consiglio federale, apportando alcune modifiche ma accogliendo gli obiettivi principali della revisione della legge federale sugli stranieri: concretizzare l'applicazione del principio «promuovere ed esigere» nei confronti degli stranieri e chiarire la ripartizione dei compiti fra Cantoni e Confederazione in questi ambiti. Dopo che il

popolo ha accolto l'iniziativa popolare contro l'immigrazione di massa, **le due Camere** hanno deciso di rinviare il disegno al Consiglio federale, con la richiesta di presentare al Parlamento proposte di attuazione delle nuove norme costituzionali concernenti i contingenti e i limiti massimi annuali (art. 121a Cst.). Il Consiglio nazionale ha inoltre chiesto al Consiglio federale di integrare in questo processo le richieste presentate con le iniziative parlamentari [08.406](#), [08.420](#), [08.428](#), [08.450](#) e [10.485](#), alle quali entrambe le Commissioni delle istituzioni politiche hanno dato seguito. Attualmente la procedura di consultazione è conclusa e il Consiglio federale sta per pubblicare il messaggio aggiuntivo.

Gli stranieri che appartengono alla terza generazione devono, a determinate condizioni, poter accedere alla naturalizzazione in base a una procedura agevolata. La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) ha elaborato un progetto che concretizza la **modifica della Costituzione federale e della legge sulla cittadinanza** proposta dall'iniziativa parlamentare [08.432](#) presentata dalla consigliera nazionale Ada Marra

(S, VD). La CIP-N propone che la naturalizzazione agevolata venga concessa a chi proviene da una famiglia in cui già uno dei nonni è o era titolare di un permesso di dimora e uno dei genitori è nato in Svizzera, oppure è immigrato in Svizzera prima dei 12 anni. Inoltre il candidato alla naturalizzazione deve avere avuto alla nascita i propri legami in Svizzera e deve essere titolare di un permesso di dimora o di domicilio valido. Il progetto non istituisce però un vero e proprio jus soli, caratterizzato da un mecca-

nismo di naturalizzazione automatica in caso di nascita sul territorio svizzero. La cittadinanza Svizzera potrà infatti essere conferita solo su domanda dell'interessato oppure, se del caso, dei suoi genitori.

Dopo aver votato l'entrata in materia, il **Consiglio nazionale** ha adottato il decreto federale che [modifica la Costituzione e la legge sulla cittadinanza](#). Secondo la maggioranza dei parlamentari che hanno preso la parola, gli abiatici degli immigrati non sono più stranieri e consentire loro di partecipare alle decisioni del Paese rafforzerà la democrazia. Il progetto è stato contestato unicamente dal gruppo dell'UDC e da qualche membro dei gruppi liberale radicale e PDC/PEV.

La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati ha proposto alla Camera di non entrare in materia. Ritene infatti che il progetto presentato dal Consiglio nazionale e le alternative esaminate in materia di naturalizzazione agevolata comporterebbero maggiori oneri amministrativi rispetto alla procedura ordinaria prevista dalle nuove disposizioni della legge sulla cittadinanza. Una minoranza della Commissione giudica invece opportuno adottare le disposizioni costituzionali e legislative proposte, poiché l'istituzione di una prassi uniforme sul territorio nazionale in materia di naturalizzazioni è possibile unicamente con l'emanazione di disposizioni a livello federale. Il **Consiglio degli Stati** ha deciso di entrare in materia in base al voto determinante del presidente. L'oggetto sarà quindi riesaminato dalla Commissione.

Le Camere hanno deciso di rinviare al Consiglio federale il disegno 2 di **revisione della legge sull'asilo** [10.052](#) e

hanno chiesto la presentazione di nuove proposte che consentano di accelerare la procedura d'asilo, segnatamente con l'istituzione di appositi centri federali e l'adeguamento dei termini di reclamo e delle disposizioni concernenti la protezione giuridica dei richiedenti l'asilo. Il Consiglio federale ha quindi presentato nel messaggio del 03.09.2014 [14.063](#) un disegno di riassetto del settore dell'asilo che è stato accolto dalle Camere nella sessione autunnale del 2015. Il Consiglio degli Stati ha deciso di togliere dal ruolo il disegno 2 dell'affare [10.052](#) nel corso della sessione autunnale 2015, mentre il Consiglio nazionale dovrebbe fare altrettanto nella sessione invernale 2015.

Iniziative popolari

pronte per essere poste in votazione

13.091 «Per l'attuazione dell'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa per l'attuazione)»

Nel messaggio del 20.11.2013 il Consiglio federale raccomanda di respingere l'iniziativa popolare «Per l'attuazione dell'espulsione degli stranieri che commettono reati» (Iniziativa per l'attuazione) poiché la ritiene incompatibile con alcuni principi fondamentali dello Stato di diritto. Il Consiglio federale rammenta che lo scorso mese di giugno ha trasmesso al Parlamento un disegno di legge che, con una soluzione di compromesso, evita i problemi che solleverebbe l'applicazione dell'iniziativa. Essa non rappresenta quindi neanche più una necessità. Inoltre contiene una definizione oltremodo restrittiva del diritto internazionale cogente, tale da giustifi-

care una dichiarazione parziale di nullità. La disposizione problematica verrebbe pertanto stralciata dal testo sottoposto al Popolo e ai Cantoni.

Dopo aver adottato il disegno di legge [13.056](#) che traspone nel Codice penale e nel Codice penale militare le disposizioni dell'iniziativa espulsione, le Camere hanno accolto la proposta del Consiglio federale e delle commissioni competenti di dichiarare parzialmente nulla l'iniziativa per l'attuazione. Hanno per contro respinto la proposta di dichiararla nulla in tutto. Il testo che sarà sottoposto al voto popolare non conterrà quindi la disposizione che considera norme cogenti del diritto internazionale unicamente «il divieto della tortura, del genocidio, della guerra di aggressione e della schiavitù, nonché il divieto di respingere una persona verso uno Stato in cui rischia di essere uccisa o torturata». Le Camere raccomandano inoltre al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa, che è stata sostenuta unicamente dal gruppo UDC. Il relativo decreto federale è stato adottato nella votazione finale con 140 voti contro 57 dal Consiglio nazionale e con 38 voti contro 6 dal Consiglio degli Stati.

pendenti in Parlamento

—

pendenti in Consiglio federale

—

in fase di raccolta delle firme

[«Per l'espulsione dei criminali di sesso maschile»](#)

L'iniziativa popolare propone di modificare la Costituzione federale (art. 25 cpv. 1) in modo tale da consentire l'espulsione di cittadini svizzeri e stranieri di

sesso maschile ed elenca i reati che comportano l'espulsione dal territorio svizzero.

Scadenza del termine della raccolta delle firme: 18. 05. 2016.

[«Fuori dal vicolo cieco! Rinunciamo alla reintroduzione di contingenti d'immigrazione»](#)

L'iniziativa popolare propone l'abrogazione dell'articolo 121a concernente la gestione dell'immigrazione e dell'articolo 197 numero 11 (Disposizioni transitorie dell'art. 121a).

Scadenza del termine della raccolta delle firme: 02. 06. 2016.

Referendum facoltativi

14.063 Legge sull'asilo. Riassetto del settore dell'asilo

Le Camere hanno approvato con piccole modifiche il disegno del Consiglio federale in collaborazione con i Cantoni che, senza violare i principi dello Stato di diritto, mira ad accelerare in modo considerevole la procedura d'asilo. In base alle nuove disposizioni circa il 60 % delle procedure dovranno essere svolte nei nuovi centri federali regionali, dove i richiedenti l'asilo potranno disporre di consulenza e patrocinio gratuiti. Ciò dovrebbe generalmente consentire un esame serio e rapido delle domande d'asilo. L'UDC ha annunciato che intende lanciare un referendum contro questa decisione delle Camere.

Referendum obbligatori
(modifiche costituzionali)

—

Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) Attuazione dell'art. 121a Cost. Consultazione

La legge federale del 16. 12. 2005 sugli stranieri va adeguata agli articoli 121a e 197 numero 9 della Costituzione federale, accettati in occasione della votazione del 09.02.2014 sull'iniziativa popolare «Contro l'immigrazione di massa». L'immigrazione degli stranieri sarà soggetta a nuove regole.

Data limite: 28.05.2015

[RS 142.20](#)

[Avamprogetto | Rapporto](#)

[Lettera di accompagnamento 1](#)

[Lettera di accompagnamento 2](#)

[Lettera di accompagnamento 3](#)

[Lista dei destinatari](#)

Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) Integrazione

Il disegno di modifica della legge federale sugli stranieri (Integrazione; [13.030](#)) va adeguato all'articolo 121a della Costituzione federale, accettato in occasione della votazione del 09.02.2014 sull'iniziativa popolare «Contro l'immigrazione di massa». Devono inoltre essere attuate le richieste delle iniziative parlamentari [08.406](#), [08.420](#), [08.428](#), [08.450](#) e [10.485](#).

Data limite: 28.05.2015

[RS 142.20](#)

[Avamprogetto | Rapporto](#)

[Lettera di accompagnamento 1](#)

[Lettera di accompagnamento 2](#)

[Lettera di accompagnamento 3](#)

[Lista dei destinatari](#)

Modifica della legge federale sugli stranieri (LStr) e dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP)

Il 15.01.2014, il Consiglio federale ha adottato diverse misure di lotta agli abusi in materia di libera circolazione delle persone e d'immigrazione. Ha pertanto incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il Dipartimento federale dell'interno (DFI) di porre in consultazione un pertinente avamprogetto di legge. Le proposte modifiche della LStr vertono sull'esclusione dall'aiuto sociale dei cittadini UE/AELS che soggiornano in Svizzera ai fini della ricerca di un impiego, da un lato, e sullo scambio di dati tra autorità preposte alla migrazione e autorità competenti in materia di concessione di prestazioni complementari, dall'altro. Vertono altresì sul rifiuto di rilasciare una regolamentazione dell'estinzione del diritto di soggiorno dei titolari di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o di un permesso di dimora UE/AELS con attività lucrativa e sull'accesso di queste persone alle prestazioni dell'aiuto sociale. Infine, l'articolo 18 OLCP, che disciplina il soggiorno dei cittadini UE/AELS in cerca di un impiego, subisce una modifica volta a precisare che per ottenere un permesso di soggiorno di breve durata, queste persone devono disporre dei mezzi finanziari necessari al loro sostentamento.

Data limite: 22. 10. 2014

[RS 142.20 | RS 142.203](#)

[Avamprogetto | Avamprogetto](#)

[Rapporto](#)

[Lettera di accompagnamento](#)

[Lettera di accompagnamento](#)

[Lista dei destinatari](#)

Risultato: [Rapporto](#)

Procedure di consultazione in corso

—

Procedure di consultazione previste

—



© KEYSTONE | Gaetan Bally

- ◆ Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. Modifica
- ◆ Blocco e restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte. Legge
- ◆ Legge sul casellario giudiziale (VOSTRA)
- ◆ CC. Adozione. Modifica
- ◆ CC. Protezione del figlio

Affari pendenti in Parlamento

- [08.011](#) CO. Diritto della società anonima e diritto contabile
- [09.530](#) Cancellazione dei precetti esecutivi ingiustificati
- [11.011](#) Obblighi e diritti di impiegati attivi in qualità di consulenti giuridici o di rappresentanti in giudizio. Assimilazione agli avvocati indipendenti. Stralcio
- [13.025](#) Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. Modifica
- [13.075](#) Legge federale sul Tribunale federale. Ampliamento della cognizione sui ricorsi in materia penale
- [13.094](#) CO. Tutela in caso di segnalazioni di irregolarità da parte del lavoratore
- [13.100](#) CO. Diritto in materia di prescrizione
- [14.015](#) Legge federale sulla firma elettronica, FiEle. Revisione totale
- [14.034](#) CC. Atti dello stato civile e registro fondiario
- [14.039](#) Blocco e restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte. Legge
- [14.053](#) Legge sul casellario giudiziale (VOSTRA)
- [14.094](#) CC. Adozione. Modifica
- [14.099](#) Legge sulle multe disciplinari

- [15.033](#) CC. Protezione del figlio
- [15.034](#) CO. Diritto del registro di commercio
- [15.052](#) Legge federale sui revisori. Modifica

Tra i numerosi affari giuridici pendenti in Parlamento, è opportuno soffermarsi in particolare sui cinque seguenti:

Il 27.02.2013, il Consiglio federale ha pubblicato il messaggio [13.025](#) concernente la **legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT)**. Questa revisione mira ad adeguare alle nuove tecnologie la LSCPT del 06. 10. 2000 e il Codice di procedura penale (CPP) del 05. 10. 2007. Le persone sospettate di aver commesso un reato non potranno più sottrarsi ad una sorveglianza a opera delle autorità di perseguimento penale, utilizzando tecnologie di comunicazione moderne criptate, per esempio su internet. Per consentire di modernizzare la sorveglianza delle comunicazioni occorre anche definire chiaramente a livello legislativo le misure autorizzate e gli obblighi dei diversi attori.

Durante le deliberazioni del 10. 03. 2014, il **Consiglio degli Stati** ha discusso a lungo sulla difficoltà di dare allo Stato i mezzi per identificare i criminali senza violare la sfera privata dei cittadini. Mentre alcuni hanno espresso il timore che la sorveglianza dei criminali mini l'integrità dei diritti dei cittadini, altri membri hanno assicurato che questa sorveglianza sarà possibile unicamente a condizione che sia stata aperta un'inchiesta e che la sorveglianza sia stata ordinata da un giudice. La revisione si applicherà infatti unicamente alla sorveglianza di presunti

criminali, ad esempio pedocriminali, terroristi, spacciatori o autori di crimini finanziari, ma questo metodo potrà anche essere utilizzato nell'ambito della ricerca delle persone scomparse. La questione degli indennizzi a favore degli operatori delle telecomunicazioni è stata anch'essa dibattuta diffusamente. Numerosi senatori hanno denunciato l'opacità e la grande disparità delle spese di sorveglianza per gli operatori: la giustizia non dovrebbe rinunciare a condurre delle inchieste a causa dei costi. Grazie al compromesso di una «equa indennità» proposta dal Consiglio federale gli operatori saranno indennizzati parzialmente. Anche la durata di conservazione dei dati secondari postali è stata oggetto di dibattito: i senatori hanno rifiutato di prolungarla da sei a dodici mesi adducendo che i dati raccolti non devono essere custoditi tanto a lungo qualora la sorveglianza si fondi unicamente su sospetti. Hanno invece accettato che i dati secondari di telecomunicazioni siano conservati per dodici mesi. Infine durante la seduta del 19.03.2015 il Consiglio degli Stati ha approvato la revisione della LSCPT autorizzando l'utilizzo di programmi spia.

I membri del **Consiglio nazionale** hanno espresso gli stessi timori dei loro omologhi del Consiglio degli Stati al momento dell'esame di questo oggetto nella seduta del 17.06.2015: malgrado le numerose restrizioni previste (solo un giudice potrà autorizzare la sorveglianza nell'ambito di procedure penali e unicamente in caso di reati gravi, solamente i dati utili all'inchiesta saranno conservati) una parte del Consiglio nazionale teme l'instaurazione di uno «Stato ficcanaso» che limiti considerevolmente le libertà individuali. I pareri divergono invece in

merito alla conservazione dei dati secondari postali, telefonici e internet: il Consiglio degli Stati si è opposto al prolungamento della conservazione di dati secondari postali da sei (come attualmente) a dodici mesi, mentre il Consiglio nazionale ha approvato che le imprese di comunicazione li custodiscano per un anno. Infine il Nazionale ha accettato di modernizzare i mezzi tecnologici utilizzati dalla polizia modificando la LSCPT. L'oggetto ritorna ora al Consiglio degli Stati per l'eliminazione delle divergenze.

Il 21.05.2014, il Consiglio federale ha adottato il messaggio [14.039](#) a sostegno di una **legge su il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone straniere politicamente esposte (Legge sui valori patrimoniali di origine illecita, LPV)**. Il disegno di legge disciplina in maniera esaustiva il blocco, la confisca e la restituzione di averi di potentati e riflette così la prassi attuale della Svizzera in questo ambito. Le nuove norme si applicheranno a situazioni in cui personalità pubbliche si sono arricchite indebitamente, appropriandosi di valori patrimoniali tramite atti di corruzione o altri crimini, e hanno successivamente trasferito tali averi su altre piazze finanziarie. Il disegno comprende disposizioni che permettono il blocco preventivo a fini conservativi dei valori patrimoniali di persone politicamente esposte e stabilisce, sia le condizioni alle quali gli averi dei potentati possono essere oggetto di confisca giudiziaria nell'ambito di una procedura di diritto amministrativo, sia i principi secondo i quali i valori confiscati vanno restituiti agli Stati di provenienza. Da ultimo prevede delle misure di assistenza per coadiuvare lo Stato di prove-

nienza negli sforzi tesi a ottenere la restituzione di valori patrimoniali di origine illecita.

Durante la seduta del 10.05.2015, il **Consiglio nazionale** ha approvato una nuova legge sul blocco, indebolendone tuttavia alcune disposizioni centrali. La maggioranza ha inoltre deciso che potrà essere fatto valere il termine di prescrizione previsto dal diritto penale. Come evidenziato dal portavoce della Commissione, occorre mantenere un certo equilibrio in considerazione del fatto che la legge prevede di rendere il potentato un presunto colpevole invece di un presunto innocente. In opposizione al parere del Consiglio federale, il Consiglio nazionale ha inoltre ristretto la cerchia di persone che rischieranno il blocco dei loro fondi: saranno interessate solamente le persone vicine implicate nella detenzione di fondi illeciti. Da ultimo la Camera bassa ha addirittura introdotto ulteriori restrizioni: l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro non potrà trasmettere informazioni qualora lo Stato di provenienza sia «fallito» o se le informazioni mettono in pericolo la vita o l'integrità fisica delle persone coinvolte.

Il dibattito ha subito un'inversione di rotta il 24.09.2015, quando il **Consiglio di Stato** ha rifiutato di smussare la legge che permetterebbe di restituire più facilmente i fondi dei potentati alla popolazione del Paese. Ha dunque stralciato gli «annacquamenti» del Consiglio nazionale prima di adottare all'unanimità il testo proposto dal Consiglio federale. Il dossier torna quindi alla Camera del Popolo.

Il 20.06.2014, il Consiglio federale ha adottato il messaggio [14.053](#) concernente la **legge sul casellario giudiziale (VOSTRA)**. Il disegno di legge pre-

vede l'estensione dell'accesso al casellario giudiziale e il rafforzamento della protezione dei dati. Per adeguare il diritto del casellario giudiziale alle aspettative attuali della società in materia di sicurezza, il Consiglio federale vuole estendere la cerchia delle autorità che hanno diritto di consultare il casellario giudiziale. L'estratto del casellario giudiziale destinato alle autorità si declinerà in diversi tipi, in modo tale che esse abbiano accesso unicamente ai dati di cui hanno bisogno per adempiere ai loro compiti. Parallelamente la protezione dei dati sarà migliorata: i privati potranno chiedere quale autorità ha consultato il casellario giudiziale al loro riguardo e i controlli saranno rafforzati.

Durante la seduta del 10.06.2015, il **Consiglio degli Stati**, in quanto camera prioritaria, ha respinto diverse proposte del Consiglio federale, modificando così il disegno iniziale. Anzitutto ha rifiutato di includere le sentenze penali e i procedimenti penali nel casellario giudiziale delle imprese: secondo il Consiglio federale i tribunali avrebbero in tal modo potuto tenere conto delle recidive al momento della fissazione dell'importo della pena e dal canto loro le imprese avrebbero potuto presentare un estratto per dare prova della loro buona reputazione. Inoltre i senatori hanno modificato le disposizioni del Consiglio federale relative alla protezione dei dati tenendo conto del recente inasprimento volto ad impedire ai pedofili di lavorare con i bambini. Il casellario giudiziale includerà pertanto le sentenze e le decisioni concernenti le interdizioni di esercitare un'attività, di intrattenere contatti e di accedere a un'area geografica per proteggere in maniera globale le vittime. Il Consiglio nazionale deve ancora pronunciarsi.

Il 28.11.2014 Il Consiglio federale ha approvato il messaggio [14.094](#) concernente la **modifica del Codice civile svizzero (Adozione)**. La modifica del Codice civile si prefigge di estendere il diritto di adottare il figliastro anche alle persone che vivono in unione domestica registrata o che convivono di fatto. Il Consiglio federale propone inoltre di rendere più flessibili le condizioni d'adozione e di allentare il segreto dell'adozione.

Siccome le forme di vita familiari sono evolute considerevolmente, le persone in unione domestica registrata potranno adottare il figliastro nell'interesse del bambino. Questa possibilità non sarà dunque più riservata alle coppie sposate (adozione del figliastro). La modifica proposta permetterà di eliminare le disparità di trattamento e di tutelare dal profilo giuridico la relazione che si è intessuta tra il figliastro e il o la partner del padre o della madre. Il Consiglio federale prevede le stesse regole per le coppie di fatto omosessuali o eterosessuali. Le condizioni d'adozione diventeranno a loro volta più flessibili: l'età minima richiesta per i candidati all'adozione congiunta o all'adozione singola passerà da 35 a 28 anni, mentre la durata della relazione tra i candidati a un'adozione congiunta passerà da cinque a tre anni. Infine il disegno consente ai genitori biologici che desiderano ottenere informazioni sul figlio dato in adozione o che desiderano ritrovarlo, di ricevere le informazioni atte all'identificazione, a condizione che il minore, diventato adulto o quantomeno capace di discernimento, abbia acconsentito alla loro divulgazione. Se il figlio è minorenne, sarà anche richiesto l'accordo dei genitori adottivi. L'affare non è ancora stato trattato dalle Camere.

Il 15.04.2015 il Consiglio federale ha adottato il messaggio [15.033](#) concernente la **modifica del Codice civile svizzero (Protezione dei minorenni)**. Questa modifica mira a estendere ai professionisti il diritto e l'obbligo di avviso in caso di sospetto che il bene del minorenne sia minacciato. Finora soltanto le persone che esercitavano un'attività ufficiale, come i docenti o gli operatori sociali, erano infatti tenute ad avvisare l'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) se ritenevano che il bene del minorenne fosse esposto a pericolo. L'obiettivo del Consiglio federale è che questo obbligo si applichi a tutti gli specialisti che sono in contatto regolare con minori nell'esercizio della loro attività professionale, ossia delle persone che lavorano ad esempio negli ambiti dell'assistenza, dell'istruzione, della religione e dello sport. Questa nuova disposizione permetterà alle APMA di prendere per tempo le misure necessarie per la protezione del minorenne minacciato: si tratta di impedire che i minori siano lasciati a loro stessi in situazioni che potrebbero nuocere loro nel lungo periodo. Per le persone assoggettate al segreto professionale ai sensi del Codice penale (art. 321 CP) – segnatamente medici, psicologi ma anche avvocati – è previsto un diritto di avviso e non un obbligo. Gli ausiliari delle persone in questione, come gli assistenti di studi medici o i giuristi praticanti, saranno invece esplicitamente esonerati dal diritto di avviso. L'affare non è ancora stato trattato dalle Camere.

Iniziative popolari

pronte per essere poste in votazione

pendenti in Parlamento

pendenti in Consiglio federale

in fase di raccolta delle firme

Iniziativa popolare federale «Il diritto svizzero anziché giudici stranieri (Iniziativa per l'autodeterminazione)»

Scadenza del termine della raccolta delle firme: 10.09.2016

Iniziativa popolare federale «Responsabilità per la recidiva di criminali sessuomani o violenti»

Scadenza del termine della raccolta delle firme: 29.10.2015

Iniziativa popolare federale «Registro centrale svizzero per la valutazione dei criminali sessuomani o violenti»

Scadenza del termine della raccolta delle firme: 29.10.2015

Referendum facoltativi

Referendum obbligatori (modifiche costituzionali)

Procedure di consultazione concluse

Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici)

Il progetto mira da una parte a consolidare, dall'altra parte a sviluppare la normativa federale sugli atti pubblici.

Data limite: 26.03.2013

RS 210

[Avamprogetto | Rapporto](#)

[Lettera di accompagnamento 1](#)

[Lettera di accompagnamento 2](#)

[Lista dei destinatari](#)

Risultato: [Rapporto](#)

11.449 Iv.pa. Pubblicazione di misure di protezione degli adulti

Dall'entrata in vigore, il 01.01.2013, del nuovo diritto della protezione degli adulti, le misure che limitano l'esercizio dei diritti civili di una persona non sono più pubblicate nei fogli ufficiali cantonali. Per avere informazioni sull'esistenza di una misura i terzi devono pertanto rivolgersi, per ogni singolo caso, all'autorità competente in materia di protezione degli adulti, rendendo verosimile il loro interesse a esserne informati. Questa nuova modalità è senz'altro positiva, dato che la pubblicazione di tali misure comporta il rischio di stigmatizzare la persona interessata. La Commissione ritiene tuttavia che il diritto vigente sia troppo restrittivo per quanto concerne l'accesso di terzi ai dati relativi all'esercizio dei diritti civili di una persona che sono importanti per stipulare contratti. Propone dunque di comunicare all'ufficio di esecuzione l'adozione di una misura di protezione affinché quest'ultimo possa informarne i terzi che ne fanno domanda. Gli eventuali partner contrattuali possono così prenderne

conoscenza in modo relativamente facile. La revisione si prefigge inoltre di determinare chiaramente le altre autorità cui l'autorità di protezione dei minori e degli adulti è tenuta a comunicare l'esistenza di una misura.

Data limite: 31.03.2014

RS 210

[Avamprogetto | Rapporto](#)

[Lettera di accompagnamento 1](#)

[Lettera di accompagnamento 2](#)

[Lista dei destinatari](#)

Risultato: [Rapporto](#)

11.489 Iv.pa. Abrogazione dell'articolo 293 CP

Intitolato «Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete», l'articolo 293 del Codice penale (CP) ha attualmente il seguente tenore: «Chiunque, senza averne diritto, rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità nei limiti della propria competenza, è punito con la multa.» La maggioranza della Commissione degli affari giuridici ritiene importante mantenere la disposizione, che protegge la formazione della volontà delle autorità, ma desidera renderla conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, consentendo alle autorità giudiziarie di ponderare l'interesse a mantenere il segreto e gli interessi opposti che impongono un'informazione del pubblico. Al pari dell'autore dell'iniziativa parlamentare 11.489, la minoranza della Commissione propone la semplice abrogazione dell'articolo 293 CP.

Data limite: 31.03.2015

RS 311.0

[Avamprogetto | Rapporto](#)

[Lettera di accompagnamento 1](#)

[Lettera di accompagnamento 2](#)

[Lista dei destinatari](#)

Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; Impedire gli abusi)

Nel presente rapporto, elaborato in risposta alla mozione Hess 11.3925, il Consiglio federale propone diverse modifiche puntuali del diritto dell'esecuzione ed il fallimento. Queste modifiche mirano in primo luogo a sopprimere o ridurre gli ostacoli pratici e giuridici che incontrano i creditori lesi nei loro procedimenti contro i debitori. Le modifiche ridurranno il rischio di abusi senza criminalizzare il fallimento per sé.

Data limite: 14.08.2015

RS 281.1

[Avamprogetto | Rapporto](#)

[Lettera di accompagnamento 1](#)

[Lettera di accompagnamento 2](#)

[Lista dei destinatari](#)

Codice penale e Codice penale militare (attuazione dell'art. 123c Cost.)

Il 18.05.2014 Popolo e Cantoni hanno accolto l'iniziativa popolare «Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli», che ha introdotto l'articolo 123c nella Costituzione federale. Secondo tale disposizione una persona condannata per aver leso l'integrità sessuale di un fanciullo o di una persona dipendente è definitivamente privata del diritto di esercitare un'attività professionale od onorifica a contatto con minorenni o persone dipendenti. Il Consiglio federale propone di attuare la nuova disposizione

costituzionale adeguando le disposizioni del Codice penale (CP) e del Codice penale militare (CPM) concernenti l'interdizione entrate in vigore il 01.01.2015. La nuova interdizione si attiene fedelmente al tenore dell'articolo 123c e tiene dunque ampiamente conto dell'automatismo prescritto dalla Costituzione federale, secondo la quale deve essere obbligatoriamente pronunciata un'interdizione a vita. Per garantire il rispetto dei vigenti principi costituzionali, è stata nondimeno prevista un'eccezione, subordinata a condizioni restrittive, che nei casi poco gravi autorizza il giudice a prescindere dalla pronuncia dell'interdizione, e sono stati operati alcuni ritocchi per quanto riguarda l'esecuzione dell'interdizione.

Data limite: 03.09.2015

[Avamprogetto | Rapporto](#)

[Lettera di accompagnamento 1](#)

[Lettera di accompagnamento 2](#)

[Lista dei destinatari](#)

[Procedure di consultazione in corso](#)

Legge federale per migliorare la protezione delle vittime di violenza

Per migliorare la protezione da violenza, minacce o insidie (violenza domestica e stalking) e dalla violenza nei rapporti di coppia, il presente avamprogetto propone di rivedere la protezione offerta dal diritto civile e penale. La revisione proposta riguarda le pertinenti disposizioni del Codice civile svizzero (CC), del Codice di procedura civile svizzero (CPC), del Codice penale svizzero (CP) e del Codice penale militare (CPM). Per quanto riguarda il diritto civile, l'avamprogetto propone di migliorare il perfezionamento di chi si occupa, a livello cantonale, della

protezione delle vittime. Inoltre introduce una base legale che permette al giudice di ordinare l'impiego di un dispositivo elettronico di vigilanza da fissare alla persona potenzialmente violenta al fine di far rispettare un divieto, disposto in virtù del diritto civile, di avvicinamento, di trattarsi in determinati luoghi o di mettersi in contatto con la vittima. Infine il giudice che adotta un provvedimento a tutela di una vittima di violenza deve comunicare tale decisione alle altre autorità e agli altri uffici coinvolti. La nuova normativa intende inoltre eliminare determinati ostacoli procedurali. Nell'ambito del diritto penale, le nuove disposizioni consentono all'autorità inquirente di non tenere conto solamente della volontà della vittima ma di considerare altre circostanze quando si deve decidere se sospendere, riprendere o abbandonare un procedimento penale per violenza nei rapporti di coppia. Se si sospetta una recidiva, l'avamprogetto esclude la possibilità di sospensione. Infine prima di abbandonare definitivamente il procedimento la vittima dovrà essere sentita un'altra volta.

Data aperto: 07.10.2015

Data limite: 29.01.2016

[RS 210 | RS 220 | RS 272 | RS 311.0](#)

[RS 321.0](#)

[Avamprogetto | Rapporto](#)

[Lettera di accompagnamento](#)

[Lettera di accompagnamento](#)

[Lista dei destinatari](#)

Legge federale sugli avvocati (LAvv)

Per dare seguito alla mozione 12.3372 «Emanazione di una legge esaustiva sugli avvocati», è previsto una revisione totale della legge sugli avvocati (RS 935.61) in particolare per disciplinare le condizioni di rilascio del brevetto di avvocato, creare un registro centrale degli avvocati e definire l'organizzazione degli studi legali.

Avvio previsto: 11.2015
Termine previsto: 02.2016

Codice civile svizzero (CC; diritto successorale)

Revisione del diritto successorale (attuazione della mozione 10.3524). Il Consiglio federale è incaricato di rendere più flessibile il diritto successorio (norme applicabili in materia di quota legittima), adeguandolo alla mutata realtà demografica, familiare e sociale. La sostanza del diritto vigente va mantenuta e anche la famiglia deve continuare a essere tutelata in quanto costante istituzionale (nessun equo trattamento in materia di diritto successorio tra le coppie non sposate e quelle sposate).

Avvio previsto: 11.2015
Termine previsto: 02.2016

Legge federale sulla parità dei sessi (LPar)

La modifica della LPar (RS 151.1) introduce delle misure statali supplementari per eliminare ogni forma di discriminazione salariale.

Avvio previsto: 12.2015
Termine previsto: 03.2016

Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP; insolvenza)

Facilitare le condizioni e semplificare la procedura di riconoscimento in Svizzera di procedure straniere in materia di insolvenza.


RS 291

Avvio previsto: 09.2015
Termine previsto: 12.2015

Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini

Il diritto d'autore deve essere modernizzato. Il gruppo di lavoro sul diritto d'autore (AGUR12) istituito dalla Consigliera federale Simonetta Sommaruga in agosto 2012 ha presentato delle proposte di revisione sui temi seguenti: semplificare la lotta contro la pirateria, migliorare l'efficienza e la trasparenza delle società di gestione e adattare le restrizioni del diritto d'autore ai recenti sviluppi. L'attuazione di queste proposte rappresenta il nucleo centrale della revisione parziale. Nello stesso tempo è previsto di ratificare due trattati dell'OMPI sulla protezione dei attori e sull'accesso facilitato delle persone con disabilità alle opere pubblicate.

Avvio previsto: 12.2015
Termine previsto: 04.2016



- ◆ Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese
- ◆ Scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e la sua attuazione. Legge federale
- ◆ Assistenza amministrativa in materia fiscale. Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE. Approvazione

- [09.503](#) Abolire progressivamente le tasse di bollo e creare nuovi posti di lavoro
- [13.479](#) Precisazione della prassi di lunga data nell'ambito della procedura di notifica prevista dalla legge sull'imposta preventiva
- [14.093](#) Revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa. Legge federale
- [15.025](#) Legge sull'I VA. Revisione parziale
- [15.029](#) Legge sulle dogane. Revisione parziale
- [15.039](#) Messaggio 2015 sugli immobili del DFF
- [15.041](#) Preventivo 2016
- [15.046](#) Scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e la sua attuazione. Legge federale
- [15.047](#) Assistenza amministrativa in materia fiscale. Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE. Approvazione
- [15.048](#) Legge federale sul riciclaggio di denaro. Modifica
- [15.049](#) Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese
- [15.056](#) Doppie imposizioni. Convenzione con l'Italia
- [15.057](#) Sì alla protezione della sfera privata. Iniziativa popolare

- [15.060](#) Legge federale sull'imposta preventiva. Modifica
- [15.064](#) Scambio di informazioni in materia fiscale. Accordi con Belize e Grenada

Il 05.06.2015 il Consiglio federale ha adottato il messaggio a sostegno della **legge sulla Riforma III dell'imposizione delle imprese** ([15.049](#)). Obiettivo della riforma, che pone l'accento su innovazione, creazione di valore aggiunto e posti di lavoro, è il rafforzamento della piazza imprenditoriale svizzera.

La riforma prevede l'abolizione degli statuti fiscali cantonali per le società holding e le società di gestione. Nell'ambito del progetto si intende introdurre un «patent box» a livello di imposte cantonali che contempla un trattamento privilegiato dell'utile da brevetti e diritti analoghi riconducibile alle attività di ricerca e sviluppo in Svizzera. I Cantoni avranno inoltre la possibilità di accordare deduzioni più elevate per le spese di ricerca e sviluppo. Essi potranno altresì introdurre sgravi mirati per l'imposta sul capitale. Per contro, il Consiglio federale rinuncia all'introduzione di un'«imposta sulla stazza», poiché questa misura sarebbe incompatibile con i dettami costituzionali.

Per rafforzare la sistematica fiscale è necessario adottare ulteriori misure fiscali. Si tratta in particolare di uniformare la regolamentazione per la dichiarazione delle riserve occulte e di abolire la tassa d'emissione sul capitale proprio. Occorre pure procedere a un adeguamento per i titolari delle quote per quanto riguarda i dividendi versati. Tali dividendi saranno infatti imponibili al 70 % in modo da tenere debitamente conto della doppia imposizione economica

(imposizione di utile e dividendo). Come per il diritto in vigore, la condizione per beneficiare di questo sgravio è una partecipazione di almeno il 10 % nell'impresa.

Le misure politico-fiscali sono attuate principalmente nei Cantoni e nei loro Comuni. Con le entrate dell'imposta federale diretta, la Confederazione beneficia dal canto suo del mantenimento della competitività fiscale. Anche in futuro, la Confederazione intende garantire mediante misure di compensazione una ripartizione equa degli oneri tra Confederazione e Cantoni e lasciare ai Cantoni un margine di manovra in ambito di politica finanziaria per eventuali riduzioni dell'imposta sull'utile. A tale scopo, la quota cantonale all'imposta federale diretta dovrà aumentare di 3,5 punti percentuali, ossia dall'attuale 17 al 20,5 %.

La perequazione finanziaria deve essere adeguata alle nuove condizioni quadro della politica fiscale. Il minore sfruttamento fiscale degli utili verrà preso in considerazione con nuovi fattori di ponderazione. Il contributo complementare garantisce, durante un periodo transitorio, che i Cantoni finanziariamente deboli non scendano al di sotto dell'obiettivo della dotazione minima secondo l'attuale sistema.

Le ripercussioni finanziarie della riforma sulle finanze federali sono stimate a 1,3 miliardi di franchi all'anno. Si prevedono oneri supplementari di 1,4 miliardi, mentre le maggiori entrate, imputabili all'adeguamento dell'imposizione parziale dei dividendi, sono stimate a 100 milioni. La **Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati** ha esaminato per la prima il progetto volta nella sua seduta del 25./26.06.2015.

La necessità della riforma non è stata contestata né durante le audizioni, né nel successivo dibattito di entrata in materia. La Commissione è quindi entrata in materia sul progetto senza voti contrari. Oltre ai diversi oneri dei singoli Cantoni e Comuni, la Commissione dovrà ancora discutere in particolare dell'imposta sull'utile con deduzione degli interessi, dell'abolizione della tassa di emissione sul capitale proprio e dell'«imposta sulla stazza».

Il 05.06.2015 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il messaggio concernente **l'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e la sua attuazione (15.047)** e il messaggio relativo **all'approvazione dell'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari e alla sua attuazione (15.046)**.

Il primo progetto (15.047) riguarda la Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa), firmata dalla Svizzera il 15. 10. 2013. Essa disciplina l'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale e prevede tre forme di scambio di informazioni, ovvero quello su domanda, lo scambio spontaneo di informazioni e lo scambio automatico di informazioni. Il Consiglio federale mantiene la riserva già espressa nell'avamprogetto relativa al campo di applicazione materiale e temporale della Convenzione sull'assistenza amministrativa. Per creare le basi legali necessarie alla sua attuazione in Svizzera

Il Consiglio federale richiede modifiche specifiche nella legge sull'assistenza amministrativa.

Il secondo progetto (15.046) sottoposto al Parlamento riguarda l'Accordo multilaterale tra autorità competenti sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA), firmato dalla Svizzera il 19.11.2014. Per poter applicare le disposizioni di questo accordo e dello standard globale dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali è necessaria una nuova legge federale. La legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) contiene disposizioni concernenti l'organizzazione, la procedura, i rimedi giuridici e le disposizioni penali applicabili.

L'attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni può avvenire in due modi, ovvero tramite un accordo bilaterale, come quello firmato il 27.05.2015 tra la Svizzera e l'Unione europea, oppure tramite l'MCAA, che si fonda a sua volta sulla Convenzione sull'assistenza amministrativa.

Il 16.09.2015 il **Consiglio nazionale** ha approvato il primo progetto con 119 voti contro 51 e tre astensioni, e il secondo progetto con 111 voti contro 52 e tre astensioni. Era controverso l'uso di dati che le autorità svizzere ottengono da altri Stati, ovvero i dati riguardanti conti bancari detenuti all'estero da contribuenti svizzeri. Siccome in Svizzera il segreto bancario verrà mantenuto, il gruppo parlamentare dell'UDC voleva impedire o limitare l'impiego di questi dati, ma la Camera ha respinto la proposta. Ha invece approvato l'iniziativa parlamentare di Fabio Regazzi (CE, TI) per

un'amnistia fiscale. La regolamentazione proposta dovrebbe indurre a regolarizzare i fondi non dichiarati.

Iniziative popolari

pronte per essere poste in votazione

13.085 Per il matrimonio e la famiglia - No agli svantaggi per le coppie sposate. Iniziativa popolare

pendenti in Parlamento

15.057 Sì alla protezione della sfera privata. Iniziativa popolare

pendenti in Consiglio federale

in fase di raccolta delle firme

Per soldi a prova di crisi: emissione di moneta riservata alla Banca nazionale! (Iniziativa Moneta intera)

Scadenza del termine della raccolta delle firme 03.12.2015

Referendum facoltativi

Referendum obbligatori (modifiche costituzionali)

Procedure di consultazione concluse

Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), (equità dell'imposizione delle coppie e delle famiglie)

Lo scopo della revisione è di fissare nella legge federale sull'imposta federale

diretta un'imposizione dei coniugi e delle famiglie compatibile con la Costituzione che sia per quanto possibile neutrale nei confronti dei diversi modelli di coppia o di famiglia. Affinché in futuro i coniugi non siano gravati più dei concubini, dovrebbe essere introdotto il modello «tariffa multipla con calcolo alternativo dell'imposta». Per equilibrare le differenze di onere tra coniugi con reddito unico e quelli con doppio reddito, bisognerebbe prevedere una deduzione per i coniugi con reddito unico. Persone non coniugate con figli dovranno inoltre essere tassate secondo la tariffa di base. Al fine di non gravare più di oggi le famiglie monoparentali con basso e medio reddito dovrebbe essere concessa loro una nuova deduzione sociale.

Data limite: 05. 12. 2012

[RS 642.11](#)

[Avamprogetto | Rapporto](#)

[Lettera di accompagnamento 1](#)

[Lettera di accompagnamento 2](#)

[Lista dei destinatari | Questionario](#)

[Appendice](#)

Risultato: [Rapporto](#) | [Rapporto Allegato](#)

Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale

Il progetto persegue due obiettivi principali: da un lato, le stesse disposizioni procedurali dovrebbero essere applicate a tutti i procedimenti penali fiscali e, dall'altro, il giudizio del fatto dovrebbe avvenire indipendentemente dall'imposta interessata, secondo fattispecie penali e principi di diritto penale definiti in modo possibilmente uniforme.

Data limite: 30. 09. 2013

[RS 313.0](#) | [RS 351.1](#) | [RS 641.10](#)

[RS 641.20](#) | [RS 642.11](#) | [RS 642.14](#)

[RS 642.21](#)

[Avamprogetto | Rapporto](#)

[Lettera di accompagnamento 1](#)

[Lettera di accompagnamento 2](#)

[Lista dei destinatari](#)

Risultato: [Rapporto](#)

Modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco (Legge sull'imposizione del tabacco, LImT)

Il Consiglio federale propone un rinnovo e un adeguamento della sua competenza di aumentare l'imposta gravante le sigarette e il tabacco trinciato fine. Nel contempo all'Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane) deve essere concessa la flessibilità necessaria per organizzare l'esecuzione dei compiti.

Data limite: 21. 11. 2013

[RS 641.31](#)

[Avamprogetto | Rapporto](#)

[Lettera di accompagnamento 1](#)

[Lettera di accompagnamento 2](#)

[Lista dei destinatari | Questionario](#)

Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin)

1. Con il presente avamprogetto viene disciplinata, per tutti i servizi finanziari, la relazione fra gli intermediari finanziari e i loro clienti e vengono uniformate le disposizioni applicabili ai prospetti per valori mobiliari. In questo modo la protezione dei clienti, la concorrenza tra gli intermediari finanziari e la competitività della piazza finanziaria svizzera vengono rafforzate in modo durevole.

2. La legge sugli istituti finanziari disciplina in modo uniforme la sorveglianza di tutti i fornitori di servizi finanziari che, in un modo o nell'altro, gestiscono patrimoni per clienti.

Data limite: 17. 10. 2014

[Avamprogetto](#) | [Avamprogetto](#)

[Rapporto \(tedesco\)](#) | [Rapporto](#)

[Rapporto \(francese\)](#)

[Lettera di accompagnamento](#)

[Lettera di accompagnamento](#)

[Lista dei destinatari](#)

Risultato: [Rapporto](#)

Legge federale concernente l'applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni (LASSI)

In adempimento alla decisione del Consiglio federale del 19.02.2014 la LASSI concretizza l'applicazione unilaterale dello standard OCSE in materia di scambio di informazioni su richiesta a tutte le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) che non soddisfanno ancora questo standard internazionale.

Data limite: 05.02.2015

[Avamprogetto](#) | [Rapporto](#)

[Lettera di accompagnamento 1](#)

[Lettera di accompagnamento 2](#)

[Lista dei destinatari](#)

Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva

L'imposta preventiva attualmente in vigore si basa sul principio del debitore e comprende esclusivamente redditi da fonti interne. Il debitore svizzero è assoggettato a imposta. La funzione di garanzia dell'imposta preventiva in favore delle

imposte dirette sul territorio nazionale è tuttavia soddisfatta solo parzialmente in quanto anche i redditi da fonti estere sono assoggettati all'imposta sul reddito e sulla sostanza ma sono esonerati dall'imposta preventiva. Allo stesso tempo l'attuale concezione comporta inconvenienti economici. Grazie a un cambiamento di sistema questi inconvenienti in ambito di imposta preventiva possono essere contrastati efficacemente. L'imposta preventiva dovrebbe venir prelevata dall'agente pagatore svizzero (di regola una banca) che accredita i redditi in questione ai loro clienti.

Data limite: 31.03.2015

[RS 642.11](#) | [RS 642.14](#) | [RS 642.21](#)

Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS)

La legislazione sugli appalti pubblici disciplina un settore importante dell'economia svizzera e si fonda sull'Accordo OMC sugli appalti pubblici (GPA), che a livello di Confederazione viene attuato dalla legge federale sugli appalti pubblici (LAPub) e dalla relativa ordinanza (OAPub), mentre a livello cantonale dal Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP). A seguito della revisione del GPA conclusasi nel 2012, sono stati necessari adeguamenti nel diritto nazionale. Nel contempo, le legislazioni sugli appalti pubblici di Confederazione e Cantoni dovrebbero essere armonizzate per quanto possibile dal punto di vista materiale.

Data limite: 01.07.2015

[RS 172.056.1](#) | [RS 172.056.11](#)

[Avamprogetto](#) | [Avamprogetto](#)

[Avamprogetto | Rapporto | Rapporto Lettera di accompagnamento](#)
[Lettera di accompagnamento](#)
[Lista dei destinatari](#)
[Sinopsis LAPub-CIAP | Domande](#)
[Questionario](#)

Parere: [Pareri](#)

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Australia

Il 14.01.2015 sono stati posti in consultazione l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA) e il disegno di legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale (LSAI). Essi stabiliscono le basi giuridiche per lo scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con i quali sarà introdotto. Il presente progetto posto in consultazione concerne l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'Australia, previsto per il 2017 con un primo scambio di informazioni nel 2018.

Data limite: 19.08.2015

[Avamprogetto | Rapporto](#)
[Lettera di accompagnamento 1](#)
[Lettera di accompagnamento 2](#)
[Lista dei destinatari](#)

Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE

L'08.10.2014 il Consiglio federale ha adottato mandati di negoziazione volti a introdurre lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali con Giurisdizioni partner, tra cui anche un mandato di negoziazione con l'UE. Il Protocollo di modifica negoziato con l'UE comprende principalmente tre elementi: il reciproco scambio automatico di informazioni secondo lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali dell'OCSE (standard globale), lo scambio di informazioni su richiesta conformemente allo standard dell'OCSE vigente (art.26 del Modello di convenzione dell'OCSE) e una disposizione concernente l'esenzione dall'imposta alla fonte di pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e canoni tra società consociate che è stata ripresa dall'attuale Accordo sulla fiscalità del risparmio.

zioni partner, tra cui anche un mandato di negoziazione con l'UE. Il Protocollo di modifica negoziato con l'UE comprende principalmente tre elementi: il reciproco scambio automatico di informazioni secondo lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali dell'OCSE (standard globale), lo scambio di informazioni su richiesta conformemente allo standard dell'OCSE vigente (art.26 del Modello di convenzione dell'OCSE) e una disposizione concernente l'esenzione dall'imposta alla fonte di pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e canoni tra società consociate che è stata ripresa dall'attuale Accordo sulla fiscalità del risparmio.

Data limite: 17.09.2015

[Avamprogetto | Avamprogetto](#)
[Avamprogetto | Rapporto](#)
[Lettera di accompagnamento](#)
[Lettera di accompagnamento](#)
[Lista dei destinatari](#)

[Procedure di consultazione in corso](#)

Modifica della legge sull'assistenza amministrativa fiscale (dati rubati)

La prassi della Svizzera in relazione a dati rubati diviene meno restrittiva. In futuro sarà possibile entrare nel merito di domande basate su tali dati se uno Stato li ha ottenuti nel quadro di un'ordinaria procedura di assistenza amministrativa o tramite fonti accessibili al pubblico. L'assistenza amministrativa continua a essere negata nei casi in cui uno Stato ha ottenuto dati rubati con un comportamento attivo che esula da una procedura di assistenza amministrativa.

Data aperto: 02.09.2015

[RS 651.1](#)

[Avamprogetto | Rapporto](#)
[Lettera di accompagnamento](#)
[Lettera di accompagnamento](#)
[Lista dei destinatari](#)

Decreto federale concernente il nuovo ordinamento finanziario 2021 (NOF 2021)

L'obiettivo del nuovo ordinamento finanziario 2021 (NOF 2021) è garantire le due principali fonti di entrata, ovvero l'IVA e l'IFD. È pertanto necessario abolire il limite temporale della riscossione dell'IVA e dell'IFD, fissato al 2020. Ciò consentirebbe alla Confederazione di riscuotere le due imposte durevolmente. Il NOF 2021 mira dunque ad assicurare la continuità della politica fiscale. Una riforma del sistema fiscale non rientra invece tra gli obiettivi del presente progetto. Oltre all'abolizione del limite temporale dell'IFD e dell'IVA, occorre stralciare anche la disposizione transitoria e ormai desueta concernente la riscossione dell'imposta sulla birra (art. 196 n. 15 Cost.).

Data limite: 14. 10. 2015

[RS 101](#)

[Avamprogetto | Rapporto](#)
[Lettera di accompagnamento](#)
[Lettera di accompagnamento](#)
[Lista dei destinatari](#)

Modifica della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (attuazione della mozione 13.3728, Pelli Fulvio)

Conformemente al mandato della mozione [13.3728](#) «Assoggettamento fiscale delle provvigioni da mediazione immobiliare nei rapporti intercantionali. Una regola per tutti», l'avamprogetto propone un adeguamento delle disposi-

zioni della LAID che disciplinano il luogo d'imposizione delle provvigioni di intermediazione immobiliare. È inoltre proposta una modifica di carattere meramente formale delle disposizioni che regolano l'imposizione delle persone giuridiche che esercitano il commercio di immobili.

Data limite: 12. 11. 2015

[RS 642.14](#)

[Avamprogetto | Rapporto](#)
[Lettera di accompagnamento](#)
[Lettera di accompagnamento](#)
[Lista dei destinatari](#)

[Procedure di consultazione previste](#)

Legge federale sul trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie

La modifica della LIFD (RS 642.11) e della LAID (RS 642.14) attua la mozione 14.3450 Luginbühl «Deducibilità fiscale delle multe». Vengono introdotte segnatamente esplicite disposizioni di legge che disciplinano il trattamento fiscale delle multe e delle sanzioni finanziarie amministrative.

Avvio previsto: 12. 2015

Termine previsto: 03. 2016

Modifica della legge federale sull'aiuto monetario internazionale (LAMO)

Con questo progetto da porre in consultazione si propone una revisione della legge federale sull'aiuto monetario internazionale (RS 941.13). La Svizzera, paese fortemente integrato nel sistema finanziario e monetario internazionale, partecipa da diversi decenni a delle misure atte a garantire la stabilità sistemica. Nel contesto della recente crisi finanziaria et

della crisi del debito nell'eurozona, delle misure d'aiuto monetario, talvolta eccezionali per la loro ampiezza, si sono rese necessarie. La proposta di revisione della LAMO vuole garantire che questo strumento di rilevanza per la rete di sicurezza monetaria continui ad essere al passo con le esigenze del contesto internazionale, anche nel caso di crisi eccezionali.

Avvio previsto: 11.2015

Termine previsto: 02.2016

Revisione parziale della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO)

In ragione delle modifiche che verranno introdotte nella legge militare e nella legge sul servizio civile dall'01.01.2017, anche la LTEO (RS 661) deve essere adeguata. Si tratta principalmente di adeguare la durata del servizio sostitutivo e l'importo delle tasse di esenzione che devono versare le persone considerate inabili al servizio. Inoltre alcuni principi procedurali andranno ridefiniti con maggior chiarezza. L'entrata in vigore è prevista per il 1.1.2018.

Avvio previsto: 11.2015

Termine previsto: 02.2016



© KEYSTONE | Christian Beutler

◆ Legge federale sugli orari di apertura dei negozi

Affari pendenti in Parlamento

- [14.095](#) Legge federale sugli orari di apertura dei negozi
- [15.059](#) Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture. Adesione

Il 28.11.2014 il Consiglio federale ha licenziato e trasmesso al Parlamento per approvazione il messaggio concernente la **legge federale sugli orari di apertura dei negozi (LANeg)** ([14.095](#)). La legge prevede a livello nazionale una fascia oraria minima per gli orari di apertura dei negozi del commercio al minuto. Le aziende interessate dalla legge avranno la possibilità di tenere aperto il proprio esercizio tra le 6 e le 20 dal lunedì al venerdì e tra le 6 e le 19 il sabato. Il disegno non concerne né il lavoro serale, né quello notturno o domenicale.

Il 24.09.2015 il **Consiglio degli Stati** ha deciso la non entrata in materia con 18 voti contro 18 e grazie al voto determinante del Presidente. I favorevoli considerano il progetto uno strumento utile per lottare contro il turismo degli acquisti, mentre i contrari hanno sottolineato che non è compito della Confederazione disciplinare gli orari di apertura dei negozi.

Iniziative popolari

pronte per essere poste in votazione

pendenti in Parlamento

pendenti in Consiglio federale

in fase di raccolta delle firme

Referendum facoltativi

Referendum obbligatori (modifiche costituzionali)

Procedure di consultazione concluse

Revisione della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN)

La legge federale del 17.06.2005 concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN) deve essere sottoposta a revisione. In linea di principio la legge si è rivelata valida, per cui il suo orientamento verrà sostanzialmente mantenuto, ma gli strumenti a disposizione devono essere rafforzati in maniera mirata.

Data limite: 01.08.2015

[RS 822.41](#)

[Avamprogetto](#) | [Rapporto](#)

[Lettera di accompagnamento organizzazioni](#)

[Lettera di accompagnamento cantoni](#)

[Lista dei destinatari](#) | [Comunicato](#)

Procedure di consultazione in corso

Procedure di consultazione previste



Foto: Patrik Nylin, Wikimedia Commons, CC-BY-SA

- ◆ **Iniziativa popolare per una economia verde**
- ◆ **Diritto di locazione**

- [14.019](#) Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione della risorse (economia verde). Iniziativa popolare e controprogetto indiretto
- [14.054](#) Assicurazione obbligatoria contro i terremoti. Stralcio della mozione no 11.3511
- [14.086](#) Convenzione di Minamata sul mercurio. Approvazione
- [15.044](#) CO. Diritto di locazione
- [15.058](#) Assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali esercitata da imprese di assicurazione private. Accordo con il Principato del Liechtenstein

L'iniziativa popolare federale «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)» ([14.019](#))

mira a creare per mezzo di un nuovo articolo nella Costituzione federale un'economia sostenibile ed efficiente dal punto di vista dell'uso delle risorse, a promuovere cicli dei materiali chiusi e a far sì che le attività economiche non pregiudichino il potenziale di risorse naturali. Nella disposizione transitoria l'iniziativa chiede per il 2050 che l'«impronta ecologica» della Svizzera venga ridotta in modo tale che, rapportata alla popolazione mondiale, non superi l'equivalente di un pianeta Terra.

La Svizzera sfrutta in misura eccessiva le basi naturali della vita e questo si manifesta nel cambiamento climatico, nella perdita di biodiversità e nella carenza di suolo. Pertanto il Consiglio federale intende integrare la legge sulla prote-

zione dell'ambiente (LPAmb) in modo tale che in futuro le risorse naturali siano utilizzate con maggiore efficienza. Il 12.02.2014 ha trasmesso al Parlamento un apposito messaggio concernente la revisione della LPAmb. Questa revisione costituisce il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare federale «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)».

L'eventualità di contrapporre un controprogetto all'iniziativa popolare per un'economia verde non ha raccolto l'unanimità nelle due Camere. Entrambe le commissioni dell'economia (CET-S e CET-N) hanno proposto alla propria Camera di non entrare nel merito del progetto del Consiglio federale. Le Camere hanno invece deciso di entrare nel merito; il Consiglio nazionale con il voto preponderante del presidente.

Nella sessione autunnale 2014 il **Consiglio degli Stati** ha approvato un controprogetto sfolto e più rispettoso delle esigenze dell'economia, stralciando ad esempio alcune disposizioni concernenti gli impianti per i rifiuti o l'obbligo per i fabbricanti, i commercianti e gli importatori di informare sulle ripercussioni ambientali dei loro prodotti nonché l'obbligo di tracciabilità dei prodotti. La Camera alta ha chiaramente raccomandato di respingere l'iniziativa popolare.

Nella sessione autunnale 2015 il **Consiglio nazionale** ha respinto il controprogetto nella votazione sul complesso con 95 voti contro 92 e 6 astensioni, dopo che in precedenza lo aveva ulteriormente indebolito limitandolo a provvedimenti volontari dell'economia.

L'affare torna ora al Consiglio degli Stati. Se la Camera alta manterrà la sua posizione, toccherà nuovamente al Consiglio

nazionale pronunciarsi. Se quest'ultimo dovesse respingerlo per la seconda volta, il controprogetto sarà abbandonato. Il Consiglio nazionale non si è ancora espresso sull'iniziativa popolare.

Il 27.05.2015 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente la **revisione parziale del diritto di locazione nel Codice delle obbligazioni (15.044)**, che sarà sottoposto al Parlamento. Il progetto di modifica punta a creare più trasparenza sulle pigioni iniziali al momento di stipulare un nuovo contratto di locazione.

Nella corrente legislatura, ormai al termine, le Camere federali non hanno ancora trattato questo progetto. Le prime deliberazioni inizieranno nel 2016 nella Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale.

Iniziative popolari

pronte per essere poste in votazione

pendenti in Parlamento

14.019 Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione della risorse (economia verde). Iniziativa popolare e controprogetto indiretto

pendenti in Consiglio federale

in fase di raccolta delle firme

Per imprese responsabili – a tutela dell'«essere umano e dell'ambiente» (Iniziativa per multinazionali responsabili lanciata da diverse istituzioni assistenziali, organizzazioni in difesa dei

diritti delle donne e dei diritti umani nonché organizzazioni ambientaliste), Scadenza del termine della raccolta delle firme 21. 10. 2016

Fermare la dispersione degli insediamenti – per uno sviluppo insediativo sostenibile (Iniziativa contro la dispersione degli insediamenti dei Giovani Verdi), Scadenza del termine della raccolta delle firme 21. 10. 2016

Più abitazioni a prezzi accessibili', Scadenza del termine della raccolta delle firme 01.03.2017

Referendum facoltativi

Referendum obbligatori (modifiche costituzionali)

Procedure di consultazione concluse

13.413 **Iv.pa. Rafforzare i provvedimenti contro l'abbandono dei rifiuti**

Con questo progetto si mira a reprimere il fenomeno dell'abbandono di piccole quantità di rifiuti al di fuori delle installazioni previste a tale scopo (littering). Esso introduce una norma penale che sanziona questa infrazione con una multa uniforme in tutta la Svizzera.

Data limite: 08.06.2015

RS 814.01

[Avamprogetto | Rapporto](#)
[Lettera di accompagnamento](#)
[Lista dei destinatari](#)

Revisione parziale della legge federale sulla meteorologia e la climatologia (LMet)

Con la revisione si vuole creare le condizioni quadro legali per il libero accesso ai dati meteorologici (principio degli Open Government Data).

Data limite: 19.09.2014

[RS 429.1](#)

[Avamprogetto | Rapporto](#)

[Lettera di accompagnamento 1](#)

[Lettera di accompagnamento 2](#)

[Lista dei destinatari](#)

Procedure di consultazione in corso

Procedure di consultazione previste

Modifica della Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE)

Nelle deliberazioni sulla rinuncia all'abrogazione della Lex Koller (12.3984) e sulle varie mozioni (11.3200, 13.3975, 13.3976) il Consiglio federale si è riservato di esaminare un ammodernamento della legge federale e di proporre specifici miglioramenti. È stato evidenziato che l'atto legislativo presenta delle lacune.

[RS 211.412.41](#)

Avvio previsto: 12. 2015

Termine previsto: 04. 2016



© KEYSTONE | Georgios Kefalas

- ◆ Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA)
- ◆ Per un equo finanziamento dei trasporti. Iniziativa popolare
- ◆ Legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina. Risanamento galleria autostradale del San Gottardo (referendum)
- ◆ Legge sul trasporto di viaggiatori (trasporto di tifosi)

- [13.068](#) Legge sul trasporto di viaggiatori (trasporto di tifosi). Modifica
- [15.023](#) Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA). Risanamento finanziario e Programma di sviluppo strategico delle strade nazionali
- [15.028](#) Legge federale sull'imposizione degli oli minerali. Revisione parziale
- [15.037](#) Legge sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (LDL). Revisione parziale
- [15.061](#) Legge federale che autorizza gli emendamenti all'AETR. Modifica

Il Consiglio federale ha adottato il 18.02.2015 il messaggio relativo al **Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA)** ([15.023](#)), da trasmettere alle Camere

Il FOSTRA servirà a garantire nel lungo periodo il finanziamento delle strade nazionali e dei contributi federali destinati ai progetti relativi ai trasporti negli agglomerati, risolvendo i difetti strutturali del sistema di finanziamento attuale. Sancito a livello costituzionale, il FOSTRA viene alimentato con risorse esistenti e nuove a destinazione vincolata. Per colmare il deficit che va delineandosi, nel Fondo saranno fatti confluire i proventi dell'imposta sugli autoveicoli, mentre il supplemento fiscale sugli oli minerali sarà aumentato di 6 centesimi.

Il **Consiglio degli Stati** si è occupato del disegno quale prima Camera il 17.09.2015 e ha deciso, con 27 voti contro 14 su proposta di Roland Eberle

(V, TG), di rinviare il disegno alla sua Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni (CTT) con il mandato di integrare il cosiddetto decreto sulla rete stradale nel progetto FOSTRA, nonché di chiarire e di assicurare in modo approfondito il finanziamento. Il decreto sulla rete stradale prevede di rivalutare a strade nazionali 400 chilometri supplementari di collegamenti. Questo progetto è stato bocciato alle urne nel 2013 poiché connesso all'aumento del prezzo della vignetta autostradale da 40 a 100 franchi.

Durante il dibattito la consigliera federale Doris Leuthardt ha ammonito che, in ragione del ritardo di almeno mezzo anno determinato dal rinvio dell'oggetto, non si potrà disporre di una soluzione qualora l'iniziativa popolare «**per un equo finanziamento dei trasporti**» (cosiddetta «iniziativa della vacca da mungere») dovesse essere posta in votazione. Le associazioni dei trasportatori stradali chiedono di deviare 1,5 miliardi di franchi delle entrate provenienti dall'imposta sugli oli minerali dalla cassa generale della Confederazione alla cassa delle strade (cfr. in seguito il capitolo «iniziative popolari pronte per la votazione»). Leuthardt ha sottolineato che un FOSTRA arricchito dal rincaro della vignetta aumenterebbe le possibilità di successo dell'iniziativa della vacca da mungere e, in considerazione del prevedibile deficit di finanziamento nel fondo esistente, ha messo in guardia – ma senza successo – dal rinvio del progetto FOSTRA.

Il 28.08.2013 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la modifica della **legge sul trasporto di viaggiatori** ([13.068](#)).

La modifica consentirà di obbligare i gruppi di tifosi a utilizzare treni o auto-

bus speciali anziché i mezzi di trasporto pubblici del servizio di linea. Inoltre, a determinate condizioni i club sportivi dovranno rispondere dei danni causati dai tifosi durante tale trasporto. Con queste modifiche il Consiglio federale intende rendere più sicuro il trasporto dei tifosi con i mezzi pubblici.

La modifica della legge sul trasporto di viaggiatori è stata rinviata dal **Consiglio nazionale** il 12.03.2014 al Consiglio federale con la motivazione che l'obbligo di prevedere treni per tifosi non è attuabile e nemmeno idoneo a tenere sotto controllo gli atti di teppismo degli hooligan. Il Consiglio federale è invitato a trovare soluzioni con le cerchie interessate. Il **Consiglio degli Stati** si è dichiarato il 19.06.2014 tuttavia contrario alla decisione del Consiglio nazionale di rinviare l'oggetto al Consiglio federale. Visto che il Consiglio nazionale ha mantenuto durante la sessione autunnale 2014 la sua decisione, l'oggetto è tornato sui banchi del Collegio governativo.

I dipendenti del trasporto pubblico sottostanno a una specifica legge sulla durata del lavoro (LDL), che assicura un esercizio sicuro ed efficiente di ferrovie, tram, autobus, impianti di trasporto a fune e battelli. Il 30.05.2015 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente una **revisione parziale della legge sulla durata del lavoro** (15.037) con cui la legge sarà adeguata all'evoluzione socioeconomica. La revisione precisa ad esempio l'ambito dei soggetti interessati e modifica prescrizioni relative a pause, giorni di riposo domenicale e lavoro notturno.

La Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni (CTT) del Consiglio nazionale ha deciso il 01.09.2015 di proce-

dere ad audizioni nel corso della sua prossima seduta e di decidere sull'entrata in materia e le questioni di dettaglio soltanto in seguito ad esse.

Il Parlamento ha trasmesso la mozione del consigliere agli Stati Isidor Baumann (12.4203) al Consiglio federale incaricandolo di elaborare una modifica della legge federale sull'imposizione degli oli minerali al fine di esentare parzialmente dall'imposta i carburanti impiegati per i veicoli adibiti alla preparazione delle piste.

Il disegno di legge adottato dal Consiglio federale con il messaggio del 06.03.2015 concernente la **modifica della legge federale sull'imposizione degli oli minerali** (15.028) prevedeva che la restituzione dell'imposta sugli oli minerali avvenisse in modo differenziato e che, in tal senso, per i veicoli poco inquinanti fosse dato un diritto a un importo più elevato di restituzione.

Il 24.09.2015 il **Consiglio nazionale** ha modificato il disegno del Consiglio federale proponendo l'esenzione dall'imposta per tutti i veicoli adibiti alla preparazione delle piste e sollevando così le critiche da parte dei socialisti e dei verdi. Il progetto è stato accolto con 109 voti contro 66 voti nella votazione sul complesso. I voti contrari provenivano quasi esclusivamente dai verdi, dai socialdemocratici e dal Gruppo verde liberale.

pronte per essere poste in votazione

14.089 Per un equofinanziamento dei trasporti. Iniziativa popolare

L'iniziativa popolare «Per un equo finanziamento dei trasporti» è stata inoltrata dagli importatori di automobili e da associazioni stradali. Essa chiede che tutti i proventi dell'imposta sugli oli minerali vadano a beneficio del traffico stradale. Attualmente metà di questi presenta una destinazione vincolata ai trasporti stradali – ciò che corrisponde all'incirca a 1,5 miliardi di franchi all'anno. L'altra metà del provento dell'imposta sugli oli minerali confluisce nella casa generale della Confederazione.

Il **Consiglio nazionale** e il **Consiglio degli Stati** hanno respinto questa richiesta senza opporvi un controprogetto. Determinanti per questa decisione sono state le prevedibili ripercussioni negative che l'iniziativa popolare avrebbe sulle finanze della Confederazione e in particolare le temute perdite fiscali pari a 1,5 miliardi di franchi. Una correlazione con il progetto riguardante il fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA) è stata respinta da entrambe le Camere.

Consiglio degli Stati e Consiglio nazionale raccomandano di respingere l'iniziativa rispettivamente con 4 voti contrari (e 9 astensioni) e con 2 voti contro 1. A sostegno dell'iniziativa hanno votato pressoché tutti i membri dell'UDC e circa la metà dei liberali-radicali.

pendenti in Parlamento

pendenti in Consiglio federale

in fase di raccolta delle firme

«Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali (Iniziativa per la bici)»

Scadenza del termine della raccolta delle firme: 03.09.2016

Iniziativa popolare federale «Per un limite di velocità di 140 km/h sulle autostrade»

Scadenza del termine della raccolta delle firme 20.11.2015

Referendum facoltativi

13.077 Legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina. Risanamento galleria autostradale del San Gottardo

La galleria autostradale del San Gottardo dovrà essere completamente risanata fra circa un decennio. Con il messaggio del 13.09.2013 il Consiglio federale chiedeva pertanto al Parlamento di sancire nella legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina la costruzione di un secondo tubo. La modifica di legge dovrà garantire che, anche dopo il risanamento della galleria esistente, sarà a disposizione solo una corsia per direzione di marcia. In tal modo si intende tutelare lo spazio alpino (art. 84 cpv. 3 Cost.). Si rinuncia all'introduzione di un emolumento per il transito attraverso la galleria.

In entrambe le Camere il dibattito era incentrato sulla costituzionalità del progetto, sul finanziamento, sugli aspetti inerenti alla sicurezza e sulla coesione nazionale.

Consiglio nazionale e Consiglio degli

Stati hanno aderito alla modifica della legge federale del 07.06.1994 concernente il transito stradale nella regione alpina rispettivamente con 120 voti contro 76 e con 28 voti contro 17. Contro questa modifica di legge è stato lanciato il referendum, riuscito il 17.02.2015 con 75 872 firme valide.

La votazione sul referendum avrà luogo del 28.02.2016.

Referendum obbligatori
(modifiche costituzionali)

Procedure di consultazione concluse

Revisione parziale della legge federale sulla navigazione interna (LNI)

La legge federale del 03.10.1975 sulla navigazione interna (LNI) è adeguata in modo da creare una base giuridica per l'esame in funzione dei rischi dei battelli passeggeri nuovi o trasformati da effettuare nell'ambito della procedura di ammissione, per l'analisi alcolemica dell'alito con valore probatorio e per l'ordinanza sulla navigazione militare. Inoltre, viene eliminata l'incongruenza tra la LNI e la legge federale sul trasporto di viaggiatori (LTV) per quanto riguarda la fattispecie penale del trasporto illecito di persone e si apportano lievi modifiche redazionali.

Data limite: 30.04.2015

[RS 747.201](#)

[Avamprogetto | Rapporto](#)

[Lettera di accompagnamento 1](#)

[Lettera di accompagnamento 2](#)

[Lista dei destinatari | Questionario](#)

Modifica della legge sulla navigazione aerea (LNA)

L'elemento centrale della revisione parziale 1 della legge sulla navigazione aerea (RS 748.0) era il settore infrastrutturale. Si tratta pertanto in primo luogo di una revisione di carattere tecnico con l'obiettivo di semplificare le procedure e migliorare il livello di sicurezza dell'aviazione.

Data limite 30.09.2015

[RS 748.0](#)

[Avamprogetto | Rapporto](#)

[Lettera di accompagnamento 1](#)

[Lettera di accompagnamento 2](#)

[Lista dei destinatari](#)

Procedure di consultazione in corso

Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria

Nel suo rapporto finale, pubblicato nel maggio 2013, il gruppo di esperti «Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria» afferma che vi è un potenziale di discriminazione lungo la filiera del valore aggiunto del sistema ferroviario. Il progetto comprende tra l'altro l'attuazione di alcune misure proposte dal gruppo di esperti al fine di ridurre il potenziale di discriminazione nel sistema ferroviario, in particolare nei seguenti settori: servizio per l'assegnazione delle tracce, gestione del sistema, diritti di partecipazione delle imprese di trasporto ferroviarie e Commissione d'arbitrato in materia ferroviaria (CAF).

Data limite: 30. 11. 2015

Avamprogetto | Rapporto

Lettera di accompagnamento

Lettera di accompagnamento

Lista dei destinatari | Questionario

Procedure di consultazione previste

—



© KEYSTONE| Christian Beutler | scena adattata

- ◆ Legge sugli agenti terapeutici. Modifica
- ◆ LAMal. Compensazione dei rischi; separazione tra assicurazione di base e assicurazione complementare
- ◆ Legge sulla registrazione dei tumori
- ◆ LAMal. Gestione strategica del settore ambulatoriale
- ◆ Diagnostica preimpianto

- **12.080** Legge sugli agenti terapeutici. Modifica
- **13.080** LAMal. Compensazione dei rischi; separazione tra assicurazione di base e assicurazione complementare
- **14.074** Legge sulla registrazione dei tumori
- **15.020** LAMal. Gestione strategica del settore ambulatoriale

Con il messaggio e il disegno del 07.11.2012 concernenti la **modifica della legge sugli agenti terapeutici** (LATER, **12.080**) il Consiglio federale intende migliorare l'accesso della popolazione ai medicinali e le condizioni quadro per la ricerca in campo biomedico e per l'industria. L'obiettivo è in particolare quello di agevolare l'accesso al mercato dei rimedi della medicina complementare e dei fitofarmaci nonché di ampliare il numero di medicinali pediatrici disponibili. La revisione in atto mira inoltre a modificare nuovamente le norme sugli sconti e i bonus nonché sull'automedicazione.

Discusso da entrambe le camere per ben due volte, l'oggetto si trova ora nella fase di **appianamento delle divergenze**. In seguito alle deliberazioni del **Consiglio degli Stati** dell'08.09.2015 permangono infatti ancora divergenze su alcuni punti importanti. Il Consiglio degli Stati continua a respingere un monopolio a tempo determinato (esclusiva sul mercato) per medicinali per malattie rare e intende invece premiare gli sforzi profusi dall'industria farmaceutica in mate-

ria di ricerca prolungando la protezione della documentazione di omologazione di tali farmaci. Inoltre, non è d'accordo di disciplinare dettagliatamente nella legge le esigenze riguardanti le prescrizioni mediche. Per quanto concerne le regole sui vantaggi materiali, resta dell'avviso che vadano applicate ai soli medicinali soggetti a prescrizione medica. Per quanto concerne infine le farmacie autorizzate alla vendita per corrispondenza, il Consiglio degli Stati ha deciso di non seguire la proposta della sua Commissione e di restare fermo sulla sua posizione. Si è nuovamente pronunciato contro il fatto che per un medicamento vi debba essere una prescrizione emessa già prima dell'ordinazione.

Il 20.09.2013 il Consiglio federale ha proposto una revisione parziale della legge sull'assicurazione malattie allo scopo di sancire nella legge il principio della compensazione dei rischi (**13.080 LAMal. Compensazione dei rischi; separazione tra assicurazione di base e assicurazione complementare**). Dal 2012, per determinare un rischio elevato di malattia, oltre ai criteri dell'età e del sesso, viene considerata anche la degenza per più di tre notti consecutive in un ospedale o in una casa di cura. Il Consiglio federale vuole ora estendere tali criteri introducendo nuovi indicatori di morbilità, come ad esempio le informazioni farmaceutiche provenienti dal settore ambulatoriale, che saranno fissati a livello d'ordinanza.

Il disegno di revisione della LAMal prevede altresì di separare a livello istituzionale l'assicurazione sociale malattie e le assicurazioni complementari per migliorare la trasparenza, soprattutto sul piano finanziario. Le barriere supplementari

create per impedire lo scambio di informazioni sulle prestazioni tra i due settori dovranno inoltre rafforzare la protezione dei dati e la lotta contro la selezione dei rischi. Sono attualmente 16 le società che esercitano sia l'assicurazione sociale malattie sia le assicurazioni complementari all'interno dello stesso ente giuridico. Gli scopi della revisione della LAMal, ossia la lotta contro la selezione dei rischi e una maggiore trasparenza nel sistema dell'assicurazione malattie, corrispondono agli obiettivi della strategia «Sanità2020» approvata dal Consiglio federale all'inizio del 2013.

Il 02.03.2015 il **Consiglio degli Stati** ha rifiutato, su proposta della sua Commissione, di entrare in materia sul disegno del Consiglio federale. La decisione è stata presa con 24 voti contro 17. La maggioranza non ha ravvisato alcuna necessità di intervento, dopo che l'anno scorso il Parlamento ha perfezionato la compensazione dei rischi e rafforzato la vigilanza sulle casse malati. Anche il chiaro rifiuto all'iniziativa «Per una cassa malati pubblica» nel settembre 2014 ha influito sulla decisione.

Il relatore della Commissione Urs Schwalder (CE/FR) ha osservato che lo scopo dichiarato della modifica proposta è la riduzione dei costi, ma l'effetto conseguito sarebbe il contrario: erigendo una «muraglia cinese» si impedirebbero sinergie utili fra l'assicurazione di base e le assicurazioni complementari. Hans Stöckli (S/BE), a favore dell'entrata in materia, ha replicato che, per esperienza, le casse con assicurazione di base e assicurazioni complementari separate presentano costi inferiori. Inoltre si continua a non escludere che avvengano sovvenzioni trasversali.

Un sistema di registrazione dei tumori uniforme a livello nazionale può contribuire a migliorare la prevenzione, la diagnosi precoce e il trattamento delle malattie tumorali. Il 29.10.2014 il Consiglio federale ha adottato un disegno di **legge sulla registrazione dei tumori (14.074)** da sottoporre al Parlamento. Secondo la nuova normativa, i dati sulle malattie tumorali continueranno a essere rilevati dai registri cantonali dei tumori e i pazienti avranno in ogni momento il diritto di opporsi alla registrazione delle informazioni che li riguardano.

La lotta ai tumori rientra peraltro anche nella Strategia nazionale contro il cancro 2014-2017 e nella strategia «Sanità2020».

I Cantoni devono avere la possibilità di strutturare sul lungo termine l'offerta di prestazioni ambulatoriali per garantire un'assistenza sanitaria di elevata qualità. Nel messaggio del 18.02.2015 **LAMal. Gestione strategica del settore ambulatoriale (15.020)**, il Consiglio federale propone che, in caso di offerta eccedentaria, i Cantoni possano limitare le autorizzazioni dei fornitori di prestazioni, ad esempio in una particolare specializzazione medica o in una determinata regione. Se l'offerta è insufficiente, invece, i Cantoni avranno la possibilità di adottare misure di sostegno: potranno, ad esempio, sostenere l'insediamento di fornitori di prestazioni mettendo loro a disposizione l'infrastruttura necessaria. Per decidere nuove misure, un Cantone deve innanzitutto determinare il fabbisogno di prestazioni ambulatoriali necessarie per soddisfare il grado di assistenza auspicato. Per questo dovrà prendere in considerazione l'attività degli ospedali nel settore ambulatoriale e coinvolgere gli ambienti interessati. A tal scopo isti-

tuirà una commissione, composta di rappresentanti degli assicurati, dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori-malattie, chiamata ad esprimersi sulla valutazione dell'assistenza sanitaria del Cantone e a emanare una raccomandazione sulle misure proposte.

La nuova normativa dovrà sostituire a partire dal secondo semestre del 2016 l'attuale regime provvisorio della gestione strategica delle autorizzazioni.

Il **Consiglio nazionale** è entrato in materia sul progetto il 07.09.2015 con 111 voti contro 76, respingendo la proposta di una minoranza di rappresentanti dell'UDC e del PLR che si opponevano a nuove limitazioni delle autorizzazioni. La relatrice della Commissione Ruth Humbel (CE, AG) ha rammentato che dal 2001 il Parlamento ha adottato a più riprese disciplinamenti temporanei in materia di autorizzazioni. Pur riconoscendo la necessità di elaborare una soluzione durevole, la Commissione riteneva tuttavia che le proposte del Consiglio federale siano eccessive. Visto che considera superflua l'adozione di nuove norme, proponeva di rendere definitive le disposizioni attualmente in vigore. Di conseguenza per aprire uno studio medico sarà ancora necessario avere esercitato per almeno tre anni in un ospedale svizzero. La Camera ha aderito alla proposta della Commissione con 128 voti contro 55.

Iniziative popolari

pronte per essere poste in votazione

pendenti in Parlamento

—

pendenti in Consiglio federale

in fase di raccolta delle firme

Referendum facoltativi

Nel dicembre 2014 il Parlamento ha deciso, oltre a una modifica della Costituzione, una **modifica della legge sulla medicina della procreazione nell'ambito della diagnosi preimpianto, 13.051** (DPI). Secondo le nuove disposizioni della legge, tutte le coppie che per motivi medici devono ricorrere alla fecondazione in vitro possono sottoporre gli embrioni a un esame cromosomico e decidere di conseguenza se procedere all'impianto. Per ogni trattamento possono essere sviluppati dodici embrioni. Dopo che nel giugno 2015 Popolo e Cantoni hanno accettato la modifica costituzionale volta a consentire la DPI è stato lanciato un referendum contro la legge. Il termine scadrà il 10.12.2015. Se il referendum riuscirà, la votazione popolare si svolgerà presumibilmente nel 2016.

Referendum obbligatori (modifiche costituzionali)

Procedure di consultazione concluse

Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza.

La legge sull'ingegneria genetica deve essere modificata per garantire dal punto

di vista giuridico la coesistenza conformemente ai risultati scaturiti dal PNR 59 e consentire, in certe regioni e a determinate condizioni, di rinunciare all'utilizzo degli OGM nell'agricoltura. Le ordinanze in questione devono quindi essere adattate (nuova ordinanza sulla coesistenza e adattamento dell'ordinanza concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione).

Data limite: 15.05.2013

[RS 814.91](#) | [RS 916.151](#)

[Avamprogetto 1](#) | [Avamprogetto 2](#)

[Avamprogetto 3](#)

[Rapporto 1](#)

[Rapporto 2](#)

[Lettera di accompagnamento 1](#)

[Lettera di accompagnamento 2](#)

[Lista dei destinatari](#)

Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa su contraffazione dei prodotti sanitari e reati affini che rappresentano una minaccia per la salute pubblica (Convenzione Medicrime)

La Convenzione Medicrime del Consiglio d'Europa mira a impedire che agenti terapeutici (medicamenti e dispositivi medici) contraffatti mettano in pericolo la salute pubblica. La Convenzione sancisce le fattispecie penali relative alla fabbricazione, all'offerta e al commercio di agenti terapeutici contraffatti nonché alla tutela dei diritti delle vittime di tali reati. Disciplina inoltre la collaborazione nazionale e internazionale tra le autorità interessate. Nonostante la Svizzera soddisfi già in buona parte i requisiti della Convenzione, la ratifica di quest'ultima necessita di ulteriori modifiche della legge sugli agenti terapeutici (LATer) e del Codice di procedura penale (CPP).

Data limite: 02.04.2014

[RS 312.0](#) | [RS 812.21](#)

[Avamprogetto](#) | [Rapporto](#)

[Lettera di accompagnamento 1](#)

[Lettera di accompagnamento 2](#)

[Lista dei destinatari](#) | [Questionario](#)

[Convenzione](#)

Legge federale sulle professioni in ambito sanitario (Legge sulle professioni sanitarie, LPSan)

Questo progetto di legge ha come obiettivo, nell'interesse della sanità pubblica e della qualità delle cure, di assicurare esigenze uniformi in riguardo alla formazione e all'esercizio delle professioni sanitarie nel settore delle scuole universitarie professionali. Il progetto, condotto congiuntamente dal Dipartimento federale dell'interno (UFSP) e dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (SEFRI) è elaborato tenendo conto della legge federale sulle professioni mediche universitarie e gli altri livelli di formazione. Lo scopo è di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle cure sanitarie, con conseguenze positive sui costi della salute.

Data limite: 18.04.2014

[Avamprogetto](#) | [Rapporto](#)

[Lettera di accompagnamento 1](#)

[Lettera di accompagnamento 2](#)

[Lista dei destinatari](#)

Risultato: [Rapporto](#)

Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e dagli stimoli sonori (LRNIS)

La nuova legge federale si prefigge di proteggere le persone dalle radiazioni non ionizzanti (RNI) e dagli stimoli sonori pericolosi per la salute. Essa disciplina l'import

tazione, il transito, lo smercio, il possesso e l'utilizzo successivo all'immissione in commercio di prodotti che generano RNI e stimoli sonori, come anche le situazioni di esposizione alle RNI e agli stimoli sonori che non sono riconducibili a un singolo prodotto. Fondato principalmente sulla responsabilità individuale di ciascuno degli attori coinvolti, l'avamprogetto si iscrive nell'attuale filosofia della legislazione in materia di sicurezza dei prodotti e completa, ove necessario, le normative vigenti. I principi di acquisizione delle basi scientifiche e informazione appropriata del pubblico saranno sanciti per legge.

Data limite: 18.07.2014

[Avamprogetto | Rapporto](#)

[Lettera di accompagnamento 1](#)

[Lettera di accompagnamento 2](#)

[Lista dei destinatari](#)

Risultato: [Rapporto](#)

Legge federale sul Centro per la qualità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Questo avamprogetto intende gettare le basi legali necessarie per la creazione di un Centro nazionale per la qualità allo scopo, fra l'altro, di incrementare la qualità delle prestazioni mediche e la sicurezza dei pazienti, di avviare programmi di garanzia della qualità a livello nazionale e di verificare in modo coerente il beneficio delle prestazioni.

Data limite: 05.09.2014

[Avamprogetto | Rapporto](#)

[Lettera di accompagnamento 1](#)

[Lettera di accompagnamento 2](#)

[Lista dei destinatari](#)

Risultato: [Rapporto](#)

Legge federale sui prodotti del tabacco

Il progetto consiste nell'elaborazione di una nuova legge federale nella quale saranno riprese le disposizioni sui prodotti del tabacco attualmente contenute nella legge del 09.10.1992 sulle derrate alimentari, nonché le disposizioni per l'attuazione delle mozioni Humbel 11.3637, «Uniformare il limite d'età minimo a livello nazionale per l'acquisto di prodotti del tabacco», e Tillmanns 00.3435 «Divieto della pubblicità in favore del tabacco» ed eventualmente altri elementi.

Data limite: 12.09.2014

[Avamprogetto | Rapporto](#)

[Lettera di accompagnamento 1](#)

[Lettera di accompagnamento 2](#)

[Lista dei destinatari](#)

[Formulario di risposta](#)

Risultato: [Rapporto](#)

10.431 Iv.pa. «Chi abusa di alcol o droghe deve pagare di tasca propria la permanenza in una cella «anti-sbornia» o il ricovero in ospedale»

Il progetto preliminare della CSSS-N concernente la modifica della legge sull'assicurazione malattie (LAMal) considera le persone che bevono un'eccessiva quantità di alcol responsabili delle cure mediche loro prodigate. Per questo motivo devono pagarle di tasca propria e non addossarne il costo alla comunità degli assicurati. Lo scopo della Commissione è rafforzare il senso di responsabilità individuale. Inoltre il progetto prevede la differenza giuridica tra colpa e malattia (dipendenza da alcol).

Data limite: 31.10.2014

RS 832.10

[Avamprogetto | Rapporto](#)

[Lettera di accompagnamento 1](#)

[Lettera di accompagnamento 2](#)

[Lista dei destinatari](#)

Risultato: [Rapporto](#)

Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) nell'ambito del diritto internazionale

La modifica crea le basi legali necessarie alla cooperazione transfrontaliera nelle regioni limitrofe senza limiti di tempo. Due disposizioni riguardano inoltre gli assicurati in Svizzera che risiedono in uno Stato UE/AELS. Un'ulteriore modifica attua due mozioni accolte dal Parlamento.

Data limite: 15.02.2015

RS 832.10

[Avamprogetto | Rapporto](#)

[Lettera di accompagnamento 1](#)

[Lettera di accompagnamento 2](#)

[Lista dei destinatari](#)

Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU)

Secondo la mozione 11.4037 (CSEC-N; modifica della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano) occorre modificare la vigente legge federale dell'08.10.2004 sugli esami genetici sull'essere umano tenendo conto dei rapidi sviluppi intervenuti nel campo sensibile degli esami genetici. Segnatamente occorre disciplinare l'esecuzione di esami genetici attualmente offerti al di fuori o al margine del campo d'applicazione della legge. In particolare la popolazione deve essere protetta dalle minacce di un nuovo mercato online non controllato.

Data limite: 26.05.2015

RS 810.12

[Avamprogetto | Rapporto](#)

[Lettera di accompagnamento 1](#)

[Lettera di accompagnamento 2](#)

[Lista dei destinatari](#)

[Formulario-di-risposta](#)

11.418 Iv.pa. LAMal. Maggiore autonomia per il personale sanitario

La legge federale del 18.03.1994 sull'assicurazione malattie deve essere modificata in modo tale che il personale infermieristico possa fornire parte delle cure, segnatamente le prestazioni riguardanti la valutazione, i consigli e il coordinamento nonché le prestazioni nell'ambito delle cure di base, non più previa prescrizione o indicazione medica, bensì sulla base di un accesso diretto ai pazienti. Ciò vale sia per coloro che lavorano negli ospedali, sia per le persone esercitanti in nome e per conto proprio, sia per i dipendenti di case di cura o di organizzazioni per le cure medico-sanitarie e l'assistenza a domicilio.

Data limite: 14.08.2015

RS 832.10

[Avamprogetto | Rapporto](#)

[Lettera di accompagnamento 1](#)

[Lettera di accompagnamento 2](#)

[Lista dei destinatari](#)

Panoramica sulla promozione dello sport da parte della Confederazione

Questo sguardo d'insieme contiene un Piano programmatico della Confederazione per lo sport popolare, uno per lo sport di prestazione e un Piano programmatico concernente l'edilizia sportiva della Confederazione. La bozza accenna l'ulteriore evoluzione del sostegno dello

sport da parte della Confederazione, dello sport popolare e di quello di prestazione, dei nostri centri sportivi nazionali di Macolin e di Tenero.

Data limite: 18.09.2015

[Avamprogetto](#) | [Avamprogetto](#)

[Avamprogetto](#) |

[Lettera di accompagnamento 1](#)

[Lettera di accompagnamento 2](#)

[Lista dei destinatari](#)

[Procedure di consultazione in corso](#)

Iv.pa 14.417 «Correttivi da apportare al finanziamento delle cure»

La legge federale del 18.03.1994 sull'assicurazione malattie è modificata affinché sia chiaro in ogni caso quale Cantone è competente per il finanziamento residuo delle cure fornite ambulatorialmente o in una casa di cura. L'articolo [25a capoverso 5 LAMal](#) è completato come segue: «Il Cantone nel quale l'assicurato è domiciliato è competente per la determinazione e il versamento del finanziamento residuo. La degenza in una casa di cura non fonda una nuova competenza.»

Data aperto: 09.09.2015

Data limite: 18.12.2015

[RS 832.10](#)

[Avamprogetto](#) | [Rapporto](#)

[Lettera di accompagnamento](#)

[Lettera di accompagnamento](#)

[Lista dei destinatari](#)

[Procedure di consultazione previste](#)



© KEYSTONE | Peter Studer

- ◆ Legge federale sulle foreste
- ◆ «Per la sicurezza alimentare». Iniziativa popolare
- ◆ «Contro la speculazione sulle derrate alimentari». Iniziativa popolare
- ◆ Legge federale sull'imposizione di fondi agricoli e silvicoli

- **10.426** Iv.pa. Abolizione della tariffa doganale preferenziale per l'importazione di carne aromatizzata
- **12.020** Legge sull'alcool. Revisione totale
- **14.046** Legge federale sulle foreste. Modifica
- **15.050** Per la sicurezza alimentare. Iniziativa popolare

Dopo la seconda deliberazione sulla **revisione totale della legge sull'alcool (12.020)** ambedue le Camere hanno già chiarito le questioni essenziali di tale oggetto. Le divergenze rimanenti saranno discusse durante la terza trattazione.

Nella sessione estiva 2015, in occasione delle deliberazioni sulla revisione totale della legge sull'alcool (**12.020**), il Consiglio nazionale ha sostituito la cosiddetta «imposizione secondo il rendimento» con un concetto alternativo di riduzione dell'imposta.

La Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) ha rilevato che, analogamente a quanto già accaduto con il sistema dell'imposizione secondo il rendimento, sorge una serie di questioni riguardanti la conformità tanto con la Costituzione quanto con gli accordi commerciali internazionali. Con 11 voti contro 2 la Commissione ha quindi deciso di far allestire perizie giuridiche sul nuovo sistema di riduzione dell'imposta e di chiedere un parere alla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità CdS e alla Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali. Questi accertamenti supplementari si

protrarranno fino all'autunno 2015; la questione sarà discussa al Consiglio degli Stati probabilmente nel corso della sessione invernale.

Nonostante l'attuale legge forestale abbia dato sostanzialmente prova di efficacia, occorre comunque adeguarla in alcuni punti. La «Politica forestale 2020», un orientamento strategico approvato nel 2011 dal Consiglio federale, indica la direzione da prendere; quattro suoi obiettivi rendono infatti necessari alcuni **adeguamenti nella legge forestale (14.046)** e riguardano sfide nell'ambito della protezione della foresta contro organismi nocivi e dell'adattamento della stessa in vista dei cambiamenti climatici. Inoltre, si intende utilizzare più legno e migliorare l'efficienza dell'economia forestale.

Il **Consiglio nazionale** si è chinato quale seconda Camera sul disegno durante la sessione autunnale 2015. Come il Consiglio degli Stati, esso è favorevole a una riduzione degli ostacoli alla costruzione di impianti eolici e di linee ad alta tensione nei boschi. Concretamente si tratta di equiparare ad altri interessi nazionali l'interesse nazionale alla costruzione di impianti per la produzione di energie rinnovabili e per il trasporto energetico.

Il Consiglio nazionale si è espresso a grande maggioranza per l'introduzione nel progetto di provvedimenti di promozione dello smercio in favore del legno svizzero. Ritiene inoltre che la Confederazione debba promuovere l'impiego del legno svizzero anche nella costruzione di edifici e impianti pubblici. La consigliera federale Doris Leuthard ha messo invano in guardia dagli oneri supplementari a carico del bilancio federale e dai conflitti con l'OMC.

La Camera bassa ha inoltre deciso che, in futuro, la Confederazione dovrà sostenere finanziariamente la costruzione di nuove strade e il loro risanamento anche al di fuori delle foreste di protezione. Questo aspetto era stato parimenti discusso ma infine respinto dal Consiglio degli Stati. La proposta è stata invece accolta dal Consiglio nazionale con 100 voti contro 71 e 4 astensioni. Gli oppositori ritenevano che la competenza in materia di allacciamenti alla rete di trasporto al di fuori delle foreste di protezione spettasse ai Cantoni.

Il Consiglio nazionale si è allineato ampiamente alle altre proposte del Consiglio federale. Esso ha accolto il progetto all'unanimità nella votazione sul complesso.

Il 24 giugno il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente **l'iniziativa popolare «Per la sicurezza alimentare» (15.050)**. L'iniziativa chiede il rafforzamento dell'approvvigionamento con derrate alimentari di produzione indigena. Il Consiglio federale riconosce l'importanza della sicurezza alimentare. Tuttavia respinge l'iniziativa in quanto in Svizzera la sicurezza alimentare è molto elevata e le richieste dell'iniziativa sono già sancite in maniera esaustiva nella vigente Costituzione.

Il progetto non è ancora stato trattato dalla Camera.

Iniziative popolari

pronte per essere poste in votazione

15.021 «Contro la speculazione sulle derrate alimentari». Iniziativa popolare
Il 18.02.2015 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente l'iniziativa popolare «Contro la speculazione

sulle derrate alimentari», raccomandando di respingerla senza controprogetto. Il Consiglio federale condivide gli scopi dell'iniziativa: migliorare l'approvvigionamento alimentare delle popolazioni dei Paesi in sviluppo e lottare contro la povertà. Ritiene tuttavia che l'approccio seguito dall'iniziativa sia inadeguato, dubita dell'efficacia delle misure proposte e teme ripercussioni negative per l'economia nazionale.

L'iniziativa contro la speculazione sulle derrate alimentari era stata lanciata da GIOSO e PS congiuntamente ai Verdi e a diverse istituzioni di soccorso. Gli autori dell'iniziativa vogliono porre un freno alla speculazione sulle derrate alimentari, ritenendola coresponsabile della fame nel mondo.

Il **Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati** hanno raccomandato, rispettivamente con 130 voti contro 58 e 5 astensioni e con 31 voti contro 11, di respingere l'iniziativa popolare. L'iniziativa è stata respinta all'unanimità dal gruppo UDC, dai PLR-Liberali e dai Verdi liberali. Il PS e i Verdi hanno invece raccomandato all'unanimità di accoglierla.

pendenti in Parlamento

15.050 «Per la sicurezza alimentare»

pendenti in Consiglio federale

in fase di raccolta delle firme

«Per la dignità degli animali da reddito agricoli (Iniziativa per vacche con le corna)»

Scadenza del termine della raccolta delle firme: 23.03.2016

«Per la sovranità alimentare. L'agricoltura riguarda noi tutti»

Scadenza del termine della raccolta delle firme: 30.03.2016

Referendum facoltativi

Referendum obbligatori
(modifiche costituzionali)

Procedure di consultazione concluse

Legge federale sull'imposizione di fondi agricoli e silvicoli (attuazione della mozione 12.3172, Müller Leo)

Gli utili da sostanza immobiliare conseguiti con la vendita di fondi agricoli e silvicoli sono tassati in modo privilegiato. Una sentenza del Tribunale federale del 2011 ha limitato questo privilegio solo ai fondi sottoposti al diritto fondiario rurale. Da allora, gli utili conseguiti con l'alienazione e derivanti da riserve di terreni edificabili di immobilizzi di imprese agricole o silvicole sono tassati interamente. L'obiettivo dell'avamprogetto è quello di ripristinare la prassi fiscale anteriore al 2011. In futuro, gli utili da sostanza immobiliare conseguiti con la vendita di riserve di terreni edificabili di immobilizzi di imprese agricole o silvicole dovrebbero essere assoggettati alle imposte sul reddito unicamente fino a concorrenza degli ammortamenti ripresi. A livello di Confederazione, l'utile derivante dall'aumento di valore dovrà essere esentato dall'imposta, mentre in tutti i Cantoni questo utile dovrebbe sottostare all'imposta sugli utili immobiliari.

Data limite: 25.09.2015

RS 642.11 | RS 642.14

Avamprogetto | Rapporto
Lettera di accompagnamento
Lettera di accompagnamento
Lista dei destinatari

Procedure di consultazione in corso

Procedure di consultazione previste

Consultazione concernente l'ulteriore sviluppo della politica agricola negli anni 2018–2021

Il pacchetto contiene un disegno di un decreto federale che stanziava mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2018–2021 e una descrizione delle modifiche previste a livello di ordinanza.

Avvio previsto: 09.2015

Termine previsto: 12.2015



© KEYSTONE | Anthony Anex

- ◆ Ulteriore sviluppo dell'esercito
- ◆ Legge federale sull'approvvigionamento economico del paese

- **14.067** Legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese. Revisione totale
- **14.069** Ulteriore sviluppo dell'esercito. Modifica delle basi legali
- **15.017** Programma d'armamento 2015. Acquisto supplementare di materiale d'armamento 2015
- **15.063** Impiego dell'esercito per appoggiare i Cantoni di Friburgo et di Vaud. Rapporto

Il 03.09.014 il Consiglio federale ha approvato il messaggio (**14.067**) concernente la **revisione totale della legge sull'approvvigionamento economico del Paese**. Le condizioni quadro attuali impongono di rafforzare il pilastro dell'approvvigionamento economico allo scopo di migliorare la resistenza delle infrastrutture di approvvigionamento del Paese e di predisporre una serie di strumenti dinamici per gestire situazioni di grave penuria. La revisione della legge non prevede modifiche all'assetto di base di questo settore ma mira a velocizzare i processi in caso di crisi e a perfezionare le misure di prevenzione. Il **Consiglio degli Stati** ha discusso il disegno nella sessione primaverile del 2015 e ha approvato anche altre modifiche di legge non previste dal Consiglio federale. In particolare ha deciso di inserire le sementi e il materiale vegetale nell'elenco dei beni d'importanza vitale e ha attribuito al Consiglio federale il compito di garantire sufficienti possibilità di trasporto, di informazione e di comunicazione, nonché la disponibilità di depositi per le scorte e il coordinamento all'interno

dell'amministrazione. Ha inoltre accolto la proposta di accordare alla Confederazione la facoltà di concludere convenzioni sulle prestazioni con le organizzazioni di proprietari di scorte obbligatorie e ha discusso ampiamente della problematica concernente l'approvvigionamento di vaccini, che non è disciplinato dalla legge. Nella votazione sul complesso la revisione di legge è stata approvata senza voti contrari.

Il 03.09.2014 il Consiglio federale ha trasmesso alle Camere il messaggio (**14.069**) concernente **l'ulteriore sviluppo dell'esercito** (modifica delle basi legali). La modifica in questione si fonda su parametri di riferimento già decisi in precedenza: l'effettivo regolamentare dell'esercito è stato portato a 100 000 militari e i giorni di servizio annuali sono stati ridotti a ca. 5 milioni. Il **Consiglio degli Stati** non ha voluto rimettere in discussione le decisioni già prese e ha accolto la proposta nella sessione primaverile del 2015, senza alcuna opposizione di principio. Ha però deciso che l'effettivo regolamentare dell'esercito non sarà disciplinato nella legge, come previsto dal Consiglio federale, ma in una ordinanza parlamentare. Per quanto concerne i giorni di servizio, il Consiglio federale aveva proposto di accorciare la scuola reclute da 21 a 18 settimane e di effettuare di regola corsi di ripetizione della durata di due settimane. Il Consiglio degli Stati ha accolto la riduzione delle settimane di scuola reclute ma ha invece deciso che i corsi di ripetizione dovranno di regola ancora svolgersi sull'arco di tre settimane. Saranno però ridotti da sei a cinque, per un numero complessivo di giorni di servizio pari a 245, contro i 260 attuali e i 225 proposti dal Consiglio

federale. Inoltre ha deciso che l'esercito dovrà avere tre brigate meccanizzate, invece delle due brigate proposte dal Consiglio federale. Per quanto concerne l'impiego dell'esercito a sostegno delle autorità civili, il Consiglio degli Stati ha voluto precisare che l'esercito interviene unicamente quando i mezzi delle autorità civili non sono più sufficienti. Il Consiglio federale aveva proposto di stralciare questo principio di sussidiarietà, presente anche nella legge attuale, poiché esso è già sancito da altre disposizioni. Nella votazione sul complesso il progetto è stato approvato con 32 voti contro 3 e 1 astensione.

Il **Consiglio nazionale** ha discusso il disegno nella sessione estiva del 2015, ma dopo oltre sette ore il dibattito si è concluso con un nulla di fatto. Con 86 voti contro 79 e 21 astensioni ha infatti respinto il disegno di legge che il Consiglio federale aveva elaborato in base al rapporto sulla politica di sicurezza e al rapporto sull'esercito 2010. Il fronte dei contrari era formato dal Partito socialista (PS), dai Verdi e dall'Unione democratica di centro (UDC). Nessuno dei fronti politici che si erano formati nella Camera è riuscito a imporre le sue rivendicazioni. Nel corso del dibattito il Consiglio nazionale si era però pronunciato a favore degli elementi essenziali del progetto proposti dal Consiglio federale e già accolti dal Consiglio degli Stati. Il perno del progetto consiste nella determinazione delle attuali e future minacce e delle modalità con cui si intende affrontarle. La sinistra e i Verdi hanno argomentato che la sicurezza del Paese può essere garantita al meglio aprendosi alla cooperazione internazionale. In linea di principio hanno sostenuto l'idea di un esercito più piccolo e meglio equipag-

giato, ma auspicavano una riduzione di effettivi ancora più pronunciata e hanno proposto una riduzione a 80 000 militi e una limitazione del budget a 4,4 miliardi di franchi. L'UDC ha, dal canto suo, dipinto un futuro minaccioso costellato di conflitti che man mano si avvicinano al nostro Paese, guerre asimmetriche, cyberterrorismo e flussi migratori imponenti e ha auspicato un effettivo minimo di 140 000 uomini e un budget di 5,4 miliardi. Ma le proposte formulate da entrambi i fronti politici non sono state accolte dalla maggioranza della Camera, che ha optato per un effettivo regolamentare di 100 000 uomini. Dal punto di vista formale l'effettivo di 100 000 soldati è stato approvato poiché è disciplinato in una ordinanza separata. La Camera ha però respinto la proposta della maggioranza della Commissione di inserire nella legge il budget di 5 miliardi di franchi. La decisione presa dal Consiglio nazionale nella votazione sul complesso corrisponde a una decisione di non entrare in materia, in sintonia con la richiesta avanzata fin dall'inizio dai Verdi. Il **Consiglio degli Stati** ha ribadito la sua posizione favorevole alla riforma dell'esercito. La questione del budget che in Consiglio nazionale è sfociata in una maggioranza contraria al progetto, è stata invece discussa solo marginalmente. Dato che l'intero progetto è caduto al momento del voto sul complesso del Consiglio nazionale, il Consiglio degli Stati si è limitato per l'essenziale a confermare le sue decisioni in questo ambito: effettivo regolamentare di 100 000 militi, effettivo reale di 140 000 militi, scuola reclute di 18 settimane e cinque corsi di ripetizione di tre settimane. Il progetto comporterà la chiusura delle infrastrutture di combatti-

mento, di tre aeroporti militari, di sette piazze d'armi e di decine di piazze di tiro e di formazione. Ma i parlamentari hanno anche deciso alcune ulteriori modifiche. Alcune disposizioni concernenti il Servizio informazioni militare sono state allineate a quelle vigenti in ambito civile. Inoltre il Parlamento dovrà autorizzare la messa fuori servizio non solo degli aerei da combattimento, come previsto in prima battuta, ma anche dei panzer, dell'artiglieria e di pezzi d'artiglieria per la difesa antiaerea. Per i veicoli invece non sarà necessaria l'autorizzazione del Parlamento. Il Consiglio federale potrà decidere in modo autonomo la messa fuori servizio di costruzioni per il combattimento e la condotta. Il Consiglio degli Stati ha modificato una decisione precedente e ha rinunciato all'istituzione di un organo di mediazione. Per quanto concerne la struttura dell'esercito il Consiglio degli Stati ha confermato le decisioni già prese, che in gran parte corrispondono al disegno del Consiglio federale, e ha deciso l'istituzione di un Comando Supporto. La maggioranza del Consiglio nazionale si è invece pronunciata a favore di una struttura organizzativa che ricolloca le Forze terrestri e le Forze aeree alla testa dell'esercito.

Il 14. 08. 2015 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il messaggio (15.017) concernente l'acquisto supplementare di materiale di armamento 2015 (**Programma d'armamento supplementare 2015**) che propone l'attuazione di quattro progetti d'armamento per una spesa complessiva di 874 milioni di franchi. Negli ultimi anni, in vista

dell'acquisto dei nuovi aerei di combattimento, molti progetti importanti per l'attività militare sono stati rinviati. Il programma d'armamento supplementare 2015, che non è ancora stato trattato dalle Camere, dovrebbe colmare una parte di queste lacune. Quest'oggetto non è ancora stato trattato dal Parlamento.

Iniziative popolari

pronte per essere poste in votazione

pendenti in Parlamento

pendenti in Consiglio federale

in fase di raccolta delle firme

Referendum facoltativi

14.022 Legge sulle attività informative

In base alla legge approvata da entrambe le Camere nella votazione finale del 25.09.2015, il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) potrà disporre di maggiori competenze ma sarà anche sottoposto a controlli più rigorosi. In particolare il SIC potrà intercettare conversazioni telefoniche, effettuare registrazioni all'interno di locali privati e introdursi nei sistemi informatici. Il 28.09.2015 è stato annunciato che contro questa decisione sarà lanciato un referendum. Il termine per la raccolta delle firme è il 14.01.2016.

Referendum obbligatori
(modifiche costituzionali)

Procedure di consultazione concluse

10.417 Ampliare i diritti delle parti lese nella procedura penale militare

L'iniziativa parlamentare 10.417 chiede di modificare la procedura penale militare, in particolare gli articoli 84a e seguenti, in modo tale che la vittima e i suoi congiunti possano costituirsi parte civile e godere di tutti i diritti di parte, indipendentemente dalla loro capacità di far valere pretese civili nei confronti dell'accusato.

Termine della procedura scaduto il 13.12.2013.

Il termine è prorogato fino alla sessione di primavera 2017.

Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI)

L'avamprogetto di legge ha lo scopo di creare basi legali formali unitarie per la gestione e l'organizzazione della sicurezza delle informazioni in seno alla Confederazione. L'avamprogetto comprende, tra l'altro, la classificazione di informazioni, la protezione dei mezzi TIC, i controlli di sicurezza relativi alle persone e la procedura di sicurezza unificata relativa alle aziende. In considerazione delle esigenze della società dell'informazione prevede inoltre a livello federale un'organizzazione inter-autorità della sicurezza delle informazioni.

Data limite: 04.07.2014

Avamprogetto | Rapporto
Lettera di accompagnamento 1
Lettera di accompagnamento 2
Lista dei destinatari
Risultato: Rapporto

Procedure di consultazione in corso

Procedure di consultazione previste

Revisione parziale della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO)

In ragione delle modifiche che verranno introdotte nella legge militare e nella legge sul servizio civile dall'1.1.2017, anche la LTEO (RS 661) deve essere adeguata. Si tratta principalmente di adeguare la durata del servizio sostitutivo e l'importo delle tasse di esenzione che devono versare le persone considerate inabili al servizio. Inoltre alcuni principi procedurali andranno ridefiniti con maggior chiarezza. L'entrata in vigore è prevista per l'1.1.2018.

Avvio previsto: 11.2015

Termine previsto: 02.2016



© KEYSTONE | MCPHOTO / UNITED ARCHIVES WEBELER

- ◆ Adesione alla banca asiatica d'investimento per le infrastrutture
- ◆ Cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est

- **13.105** Convenzione per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata e la sua attuazione. Approvazione
- **15.030** Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Protocollo n. 15. Approvazione
- **15.036** FIPOI. Aiuti finanziari alla ricostruzione della FISCR a Ginevra
- **15.055** Esperienze e prospettive a 40 anni dall'adesione della Svizzera alla CEDU
- **15.059** Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture. Adesione

Con la ratifica della **Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata** il Consiglio federale vuole sostenere gli sforzi internazionali nella lotta contro la sparizione forzata. Il 29. 11. 2013 ha adottato il messaggio per la ratifica di tale Convenzione e per la legislazione di esecuzione (**13.105**). Per «sparizione forzata» s'intende la privazione della libertà ad opera di uno Stato o con la sua approvazione. La Convenzione del 21. 12. 2006 obbliga gli Stati contraenti a proibire ogni genere di sparizione forzata indipendentemente dalle circostanze, nonché a punire e a garantire misure preventive contro questa pratica. Finora 94 Stati hanno firmato la Convenzione e 45 l'hanno ratificata. Il **Consiglio nazionale** ha trattato il progetto quale camera prioritaria nella sessione autunnale 2015. Numerosi oratori hanno sottolineato che anche in Svizzera vivono famigliari di persone vittime all'estero di una sparizione

forzata. Il Consiglio nazionale ha approvato il progetto malgrado l'opposizione dell'UDC con 128 voti contro 45 e 3 astensioni.

L'efficienza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) dovrebbe essere preservata e migliorata. Pertanto il 06.03.2015 il Consiglio federale ha adottato il messaggio (**15.030**) concernente l'**approvazione del Protocollo n.15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)**. Il Protocollo n. 15, che rafforza il principio di sussidiarietà e il potere discrezionale degli Stati parte, è stato finora ratificato da dieci Stati e sottoscritto da oltre 29 Paesi (stato: 04. 03. 2015).

Contro la volontà dell'UDC, il **Consiglio nazionale** ha votato a favore del decreto federale che approva il Protocollo n. 15 durante la sessione autunnale 2015 con 136 contro 46.

L'08.05.2015 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio (**15.036**) concernente la concessione di un mutuo di 54,4 milioni di franchi alla **Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI)**. Con il mutuo saranno finanziati i lavori di demolizione e di costruzione di una più ampia sede della Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (FISCR) a Ginevra. I lavori di costruzione si estenderanno su tre anni dal 2016 al 2018.

L'11.09.2015 il Consiglio federale ha adottato il messaggio (**15.059**) concernente l'**adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le**

infrastrutture (AIIB). La Svizzera intende partecipare al capitale della nuova banca con 706,4 milioni di dollari, un contributo che le conferisce lo 0,8745% dei diritti di voto. L'obiettivo della Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture è promuovere una crescita stabile e sostenibile in Asia. A questo proposito la Banca asiatica ritiene necessario finanziare soprattutto progetti infrastrutturali, fondamentali per lo sviluppo della regione. La Svizzera ha sottoscritto lo statuto dell'AIIB il 29.06.2015.

Iniziative popolari

pronte per essere poste in votazione

pendenti in Parlamento

pendenti in Consiglio federale

in fase di raccolta delle firme

Referendum facoltativi

Referendum obbligatori
(modifiche costituzionali)

Procedure di consultazione concluse

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Australia

Il 14.01.2015 sono stati posti in consultazione l'Accordo multilaterale tra auto-

rità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA) e il disegno di legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale (LSAI). Essi stabiliscono le basi giuridiche per lo scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con i quali sarà introdotto. Il presente progetto posto in consultazione concerne l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'Australia, previsto per il 2017 con un primo scambio di informazioni nel 2018.

Data limite: 19.08.2015

[Avamprogetto | Rapporto](#)

[Lettera di accompagnamento 1](#)

[Lettera di accompagnamento 2](#)

[Lista dei destinatari](#)

Adesione al Protocollo facoltativo del 19.12.2011 alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20.11.1989 che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni

Il terzo protocollo facoltativo completa la Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo e i suoi primi due protocolli facoltativi. Esso prevede tre nuovi elementi di controllo ossia: una procedura di comunicazioni individuali, una procedura di comunicazioni interstatali e una procedura d'inchiesta. La prima procedura consentirebbe a persone o a gruppi di persone di rivolgersi, per mezzo di una comunicazione relativa alla violazione di uno dei diritti riconosciuti dalla Convenzione o dei primi due protocolli facoltativi, al Comitato dell'ONU per i diritti del fanciullo.

Data limite: 02.07.2015

[Avamprogetto | Rapporto](#)
[Lettera di accompagnamento 1](#)
[Lettera di accompagnamento 2](#)
[Lettera di accompagnamento 3](#)
[Lista dei destinatari](#)

Proroga della legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est

La vigente legge federale del 24. 03. 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est deve essere rinnovata. Entrata in vigore il 01.06.2007, la sua validità è limitata a dieci anni.

Allo scadere di questi dieci anni la legge dovrà essere prolungata fino al 31. 12. 2024.

Data limite: 31. 03. 2015
[Avamprogetto | Rapporto](#)
[Lettera di accompagnamento 1](#)
[Lettera di accompagnamento 2](#)
[Lista dei destinatari](#)

Risultato: [Rapporto](#)

[Procedure di consultazione in corso](#)

[Procedure di consultazione previste](#)

Modifica della legge federale sull'aiuto monetario internazionale (LAMO)

Con questo progetto da porre in consultazione si propone una revisione della legge federale sull'aiuto monetario internazionale (RS 941.13). La Svizzera, paese fortemente integrato nel sistema finanziario e monetario internazionale, partecipa da diversi decenni a delle misure atte a garantire la stabilità sistemica. Nel contesto della recente crisi finanziaria et

della crisi del debito nell'eurozona, delle misure d'aiuto monetario, talvolta eccezionali per la loro ampiezza, si sono rese necessarie. La proposta di revisione della LAMO vuole garantire che questo strumento di rilevanza per la rete di sicurezza monetaria continui ad essere al passo con le esigenze del contesto internazionale, anche nel caso di crisi eccezionali.

Avvio previsto: 11. 2015
Termine previsto: 02. 2016



© KEYSTONE | picture alliance Winfried Rothermel

- ◆ Legge federale sui lavoratori distaccati
- ◆ Modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE
- ◆ Estensione dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone alla Croazia

Affari pendenti in Parlamento

- **12.057** Sviluppo dell'acquis di Schengen. Recepimento del regolamento che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi di informazione
- **15.038** Convenzione europea di estradizione. Approvazione del Terzo e del Quarto Protocollo addizionale
- **15.054** Legge federale sui lavoratori distaccati. Modifica
- **15.055** Esperienze e prospettive a 40 anni dall'adesione della Svizzera alla CEDU

Il 23. 05. 2012 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il messaggio (**12.057**) concernente lo **sviluppo dell'acquis di Schengen mediante recepimento del regolamento che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi di informazione**. La Svizzera intende partecipare all'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala poiché ciò promuove le sinergie per quanto concerne l'impiego di specialisti IT e il know how. La nuova ordinanza dell'UE che istituisce l'agenzia IT è stata elaborata in collaborazione con la Svizzera nell'ambito dei diritti di partecipare alle decisioni che le spettano e rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen/Dubliino. Nel 2012 entrambe le Camere erano entrate in materia ma avevano poi deciso di rinviare il progetto al Consiglio federale con la richiesta di esaminare e negoziare le conseguenze finanziarie, tecniche o di altra natura che il progetto avrebbe per la Svizzera.

Il 20. 05. 2015 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente **l'approvazione del Terzo e del Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione (15.038)**. Il Terzo protocollo addizionale del 2010 sopprime numerose formalità e permette così di accelerare la procedura d'extradizione. Il Quarto protocollo addizionale del 2012 prevede l'adeguamento di alcune disposizioni della Convenzione alle esigenze attuali e all'evoluzione registrata sul piano internazionale. Le Camere non hanno ancora discusso il progetto.

Il 10. 07. 2015 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il messaggio concernente la **modifica della legge federale sui lavoratori distaccati (15.054)** in cui propone di aumentare da 5000 a 30 000 franchi l'importo massimo delle sanzioni amministrative previste dalla legge in caso di violazione dei requisiti minimi in materia di salari e di condizioni di lavoro. Le sanzioni amministrative maggiorate dovrebbero essere inflitte alle imprese straniere che operano in Svizzera per mezzo di lavoratori distaccati e che violano le disposizioni svizzere in materia di salari e condizioni di lavoro, nonché alle imprese svizzere che non rispettano i salari minimi obbligatori previsti dai contratti normali di lavoro. Il progetto non è ancora stato trattato dalle Camere.

Iniziative popolari

Pronte per la votazione

—

In sospenso in Parlamento

—

In sospeso in Consiglio federale

Allo stadio della raccolta delle firme

Referendum facoltativi

Referendum obbligatori (modifiche costituzionali)

Procedure di consultazione concluse

Protocollo III relativo all'estensione dell'Accordo del 21.06.1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC) alla Croazia

La Croazia ha aderito all'UE il 01.07.2013. L'ALC è un cosiddetto accordo «misto», pertanto la sua estensione non è automatica bensì ha richiesto pertinenti negoziati, risultati nel presente protocollo III. L'adozione del protocollo soggiace a referendum facoltativo e richiede adeguamenti di legge, pertanto occorre svolgere una pertinente procedura di consultazione.

Data limite: 28.11.2013

[Avamprogetto DF](#)

[Avamprogetto Prot. orig.](#)

[Avamprogetto Prot. | Rapporto](#)

[Lettera di accompagnamento 1](#)

[Lettera di accompagnamento 2](#)

[Lista dei destinatari](#)

Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE

L'08.10.2014 il Consiglio federale ha adottato mandati di negoziazione volti a introdurre lo scambio automatico di

informazioni a fini fiscali con Giurisdizioni partner, tra cui anche un mandato di negoziazione con l'UE. Il Protocollo di modifica negoziato con l'UE comprende principalmente tre elementi: il reciproco scambio automatico di informazioni secondo lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali dell'OCSE (standard globale), lo scambio di informazioni su richiesta conformemente allo standard dell'OCSE vigente (art.26 del Modello di convenzione dell'OCSE) e una disposizione concernente l'esenzione dall'imposta alla fonte di pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e canoni tra società consociate che è stata ripresa dall'attuale Accordo sulla fiscalità del risparmio.

Data limite: 17.09.2015

[Avamprogetto | Avamprogetto](#)

[Avamprogetto | Rapporto](#)

[Lettera di accompagnamento](#)

[Lettera di accompagnamento](#)

[Lista dei destinatari](#)

Ratifica del Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali

Il Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale mira a tutelare la partecipazione attiva dei cittadini alla vita comunale. In particolare, obbliga gli Stati contraenti a prevedere diritti di partecipazione, come ad esempio il diritto al referendum abrogativo. Prescrive inoltre di disciplinare l'accesso ai documenti ufficiali e di riconoscere un diritto di ricorso agli interessati.

Data limite: 16. 10. 2015
Avamprogetto | Avamprogetto
Rapporto
Lettera di accompagnamento
Lettera di accompagnamento
Lista dei destinatari

Procedure di consultazione in corso

Procedure di consultazione previste

**Approvazione e trasposizione della
Convenzione del Consiglio d'Europa
sulla prevenzione e la lotta contro
la violenza nei confronti delle
donne e la violenza domestica
(Convenzione di Istanbul)**

L'obiettivo della Convenzione consiste nel creare, a livello europeo, un quadro giuridico per proteggere le donne contro ogni forma di violenza, inclusa la violenza domestica. A questo scopo, gli Stati contraenti sono obbligati a dichiarare punibili diverse forme di violenza contro le donne. Inoltre, la Convenzione contiene delle disposizioni che riguardano la prevenzione, la protezione delle vittime, la procedura penale, la migrazione e l'asilo come anche delle norme sulla cooperazione internazionale.

Avvio previsto: 10. 2015
Termine previsto: 02. 2016



© KEYSTONE | Gaetan Bally

- ◆ Base costituzionale per una legge federale sul promovimento dell'infanzia e dei giovani nonché sulla loro protezione
- ◆ Infrastruttura di ricerca European XFEL. Continuazione della partecipazione

Affari pendenti in Parlamento

- [07.402](#) Base costituzionale per una legge federale sul promovimento dell'infanzia e dei giovani nonché sulla loro protezione
- [15.045](#) Infrastruttura di ricerca European XFEL. Continuazione della partecipazione

Il 12.03.2007 la consigliera nazionale Viola Amherd ha depositato l'iniziativa parlamentare [07.402](#) volta all'elaborazione di una **legge federale sul promovimento dell'infanzia e dei giovani nonché sulla loro protezione**.

Il testo depositato richiede che l'[articolo 67](#) della Costituzione federale (Cst.) sia completato in maniera che la Confederazione possa emanare disposizioni per il promovimento e la protezione dell'infanzia e dei giovani. Dopo aver preso atto dei risultati della procedura di consultazione durante la seduta del 28.05.2013, la Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura (CSEC-N) ha proposto alla sua Camera, con 14 voti contro 10 e senza astensioni, di adottare il progetto di rapporto e il progetto di atto normativo in questione. Dal canto suo il Consiglio federale, nel parere del 21.08.2013, non ritiene necessaria l'introduzione di una nuova disposizione costituzionale per il promovimento e la protezione dell'infanzia e dei giovani. Nel corso degli ultimi anni, infatti, la Confederazione ha adottato numerose misure volte a sostenere i Cantoni nello sviluppo delle loro politiche dell'infanzia e della gioventù: coordinamento e sostegno forniti tramite due programmi di protezione della gioventù, l'uno sulla promozione delle competenze medial, l'altro sulla prevenzione della violenza; la revisione

della legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (in vigore dal 01.01.2013) che consente di rafforzare la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni e di promuovere lo scambio di esperienze; l'attuazione di una piattaforma informativa elettronica sulle strategie e le misure di politica dell'infanzia e della gioventù previste dalla Confederazione e dai Cantoni (entrata in funzione nel 2015).

Durante la trattazione in **Consiglio nazionale** il 04.05.2015 il disegno di decreto federale concernente la politica dell'infanzia e della gioventù scaturito dall'iniziativa parlamentare di Viola Amherd, ha suscitato un nutrito e vivace dibattito: le principali divergenze riguardavano il rafforzamento dei mezzi d'intervento della Confederazione, nonché la concreta utilità di questa nuova disposizione costituzionale. Con una maggioranza di misura di 88 voti contro 86, la Camera del popolo ha rifiutato una disposizione che permettesse alla Confederazione di fissare i principi applicabili alla protezione dei minori e alla loro partecipazione alla vita politica e sociale, ma ha infine adottato il testo modificato con 88 voti contri 87 e tre astensioni. Per i promotori del progetto l'eliminazione della possibilità d'intervento della Confederazione svuota l'articolo della sua sostanza. Per il resto la base costituzionale non modifica la ripartizione dei compiti tra la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, che resterà fondata sul principio della sussidiarietà. Il Consiglio degli Stati deve ancora pronunciarsi.

Il 27.05.2015 il Consiglio federale ha pubblicato il messaggio [15.045](#) **Infrastruttura di ricerca European XFEL. Continuazione della partecipazione**.

La Svizzera ha firmato il 30.11.2009 ad Amburgo la Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (European XFEL), concepito per diventare l'infrastruttura di ricerca più avanzata a livello mondiale in questo ambito. La Convenzione è stata ratificata il 07.04.2011 dopo che è scaduto il termine di referendum. Lo European XFEL, un'infrastruttura di ricerca unica al mondo, dal 2017 genererà dei brevissimi impulsi luminosi che permetteranno ai ricercatori una capacità di osservazione scientifica inedita sulla struttura delle molecole e sulla loro formazione. Finora la Svizzera ha partecipato ai costi di costruzione dello European XFEL con 31,9 milioni di franchi, il che corrisponde all'1,5 % dei costi totali. Sempre che il Parlamento approvi la continuazione della partecipazione, la Svizzera stanzerà allo European XFEL 1,8 milioni di franchi all'anno, ossia l'1,5 % del budget totale annuale dell'infrastruttura.

Al **Consiglio nazionale** una minoranza capitanata dall'UDC ha esposto i suoi timori, alla luce del conflitto in Ucraina, in merito alla partecipazione della Russia quale partner di rilievo del progetto. Tuttavia la maggioranza era dell'avviso di mantenere distinti i dossier: la politica scientifica non deve servire a misure di ritorsione. Inoltre questo progetto può essere vantaggioso per le imprese svizzere: lo European XFEL ha in effetti acquistato attrezzature da imprese svizzere per oltre un milione di euro. Il 15.09.2015, come atteso, il Consiglio nazionale, con 133 voti contro 43, ha dato quindi il via libera alla continuazione della partecipazione svizzera a XFEL e ha approvato, con 135 voti contro 39, un credito annuale di 1,8 milioni. Il Consiglio degli Stati deve ancora pronunciarsi.

Iniziative popolari

pronte per essere poste in votazione

pendenti in Parlamento

pendenti in Consiglio federale

in fase di raccolta delle firme

Referendum facoltativi

Referendum obbligatori
(modifiche costituzionali)

Procedure di consultazione concluse

Modifica della legge sulla formazione professionale (LFPr): rafforzamento della formazione professionale superiore

La consultazione riguarda la concessione di un sostegno federale ai candidati agli esami federali della formazione professionale superiore a partire dal 2017. Il progetto implica la modifica della legge federale sulla formazione professionale (LFPr). Il modello di finanziamento prevede il versamento diretto dei contributi ai candidati che frequentano i corsi di preparazione agli esami di professione e agli esami professionali superiori e punta a rendere più attrattivi questi esami.

Data limite: 21.04.2015

[RS 412.10](#)

[Avamprogetto | Rapporto](#)

[Lettera di accompagnamento 1](#)

[Lettera di accompagnamento 2](#)

[Lista dei destinatari](#)

Risultato: [Rapporto](#)

Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU)

Secondo la mozione [11.4037](#) (CSEC-N; modifica della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano) la legge federale dell'08. 10. 2004 sugli esami genetici sull'essere umano in vigore deve essere adattata ai rapidi sviluppi del sensibile campo degli esami genetici. Questo concerne l'esecuzione di esami genetici offerti completamente o parzialmente al di fuori del campo d'applicazione della legge. In particolare la popolazione deve essere protetta dalle minacce di un nuovo mercato online non controllato.

Data limite: 26.05.2015

[RS 810.12](#)

[Avamprogetto | Rapporto](#)

[Lettera di accompagnamento 1](#)

[Lettera di accompagnamento 2](#)

[Lista dei destinatari](#)

[Formulario-di-risposta](#)

Legge federale sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Legge Innosuisse, LASPI)

La Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) è l'organo della Confederazione incaricato di promuovere l'innovazione fondata sulla scienza. Il presente progetto crea la base legale che consente di trasformare la CTI in un istituto di diritto pubblico. L'avamprogetto

di legge definisce l'organizzazione del nuovo istituto denominato «Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse)». L'organo di promozione proseguirà anche nella sua nuova forma giuridica la missione dell'attuale CTI. Con la riorganizzazione della CTI viene attuata la mozione Gutzwiller [11.4136](#).

Data limite: 31.08.2015

[Avamprogetto | Rapporto](#)

[Lettera di accompagnamento](#)

[Lettera di accompagnamento](#)

[Lista dei destinatari](#)

Legge federale sulla collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nello spazio formativo svizzero (Legge sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero, LCSFS)

La legge sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero (LCSFS) conferisce al Consiglio federale la facoltà di concludere una convenzione con i Cantoni nell'ambito della collaborazione e del coordinamento in materia di formazione. Essa mira in tal modo a promuovere l'elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero ai sensi della Costituzione federale e a consentire una politica della formazione obiettiva e coerente. Il nuovo atto normativo permetterà di garantire e di coordinare il proseguimento di progetti che già da anni sono condotti congiuntamente da Confederazione e Cantoni ai sensi all'articolo 61a capoverso 1 della Costituzione federale, come ad esempio il monitoraggio dell'educazione in Svizzera. La LCSFS sostituirà la legge federale, di durata limitata, concernente i sussidi a progetti comuni della Confederazione e dei Cantoni per la

gestione dello spazio formativo svizzero
(RS 410.1).

Data limite: 15. 10. 2015

[RS 410.1](#)

[Avamprogetto | Rapporto](#)

[Lettera di accompagnamento](#)

[Lettera di accompagnamento](#)

[Lista dei destinatari](#)

Procedure di consultazione in corso

Modifica di legge sui PF

La legge sui PF deve essere adattata agli sviluppi degli ultimi anni e alle richieste contenute in diversi interventi parlamentari. Le modifiche riguardano principalmente i temi della corporate governance, le tasse d'iscrizione, eventuali limitazioni all'ammissione e l'integrità scientifica.

Data aperto: 11. 09. 2015

Data limite: 11. 11. 2015

[RS 414.110](#)

[Avamprogetto | Rapporto](#)

[Lettera di accompagnamento](#)

[Lettera di accompagnamento](#)

[Lista dei destinatari](#)

Procedure di consultazione previste



© KEYSTONE | Lukas Lehmann

15 Media e comunicazione

Affari pendenti in Parlamento

- [15.053](#) Prossima generazione di sistemi di postazioni di lavoro (programma SPL2020). Introduzione

Con il messaggio del 01.07.2015 il Consiglio federale propone al Parlamento di introdurre una nuova generazione di sistemi di postazioni di lavoro dell'Amministrazione federale, nonché di stanziare un credito d'impegno pari a 70,13 milioni di franchi. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) sarà incaricato dell'attuazione e del coordinamento.

Tra il 2010 e metà 2012 è stata effettuata la migrazione al sistema operativo Windows 7 dei sistemi di postazioni di lavoro dell'Amministrazione federale ed è stato introdotto un sistema di postazioni di lavoro standard per la burocratica. Ad aprile del 2014 Microsoft ha comunicato che il ciclo di vita di Windows 7 e di altri prodotti collegati si concluderà alla fine del 2019. Cesserà così anche la relativa assistenza, ragione per cui l'Amministrazione federale dovrà passare a una nuova generazione di sistema operativo. Con l'introduzione della nuova generazione di sistemi di postazioni di lavoro saranno inoltre soddisfatte altre richieste dei dipartimenti, quali l'aumento del rendimento dei sistemi di postazioni di lavoro e la predisposizione di strumenti di lavoro mobili dotati di tutte le funzioni e i certificati di sicurezza necessari. L'oggetto non è stato ancora trattato dal Parlamento.

Iniziative popolari

pronte per essere poste in votazione

pendenti in Parlamento

pendenti in Consiglio federale

in fase di raccolta delle firme

«Si all'abolizione del canone radiotelevisivo (Abolizione del canone Billag)»

Scadenza del termine della raccolta delle firme: 11. 12. 2015

Referendum facoltativi

Referendum obbligatori (modifiche costituzionali)

Procedure di consultazione concluse

Procedure di consultazione in corso


Procedure di consultazione previste

Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC)

La vigente legge sulle telecomunicazioni (RS 784.10) non è più in grado di dare risposte adeguate a numerose questioni. Per potere tenere conto del cambiamento sociale, economico e tecnologico, la LTC verrà revisionata.

Avvio previsto: 12. 2015

Termine previsto: 03. 2016



© Michael Stempfel

♦ Iniziativa popolare «A favore del servizio pubblico»

Affari pendenti in Parlamento

- **13.028** Centralizzazione dei fornitori di prestazioni IT. Rapporto del Consiglio federale sullo stralcio della mozione 07.3452
- **14.024** Misure tese a migliorare la compatibilità delle iniziative popolari con i diritti fondamentali. Stralcio (11.3468, Mo. CIP-N e 11.3751, Mo. CIP-S)
- **15.062** Prodotto GEVER standardizzato. Finanziamento della realizzazione e introduzione

Iniziative popolari

pronte per essere poste in votazione

14.038 A favore del servizio pubblico. Iniziativa popolare

L'iniziativa popolare lanciata dalle riviste per i consumatori chiede che le aziende parastatali quali la Posta, Swisscom e le FFS non mirino a realizzare profitti il più possibile elevati, ma che si impegnino a fornire, in primo luogo, un servizio di buona qualità a prezzi sostenibili. Il Consiglio federale raccomanda di respingere l'iniziativa. L'iniziativa afferma di voler difendere le esigenze dei clienti. Di fatto, però, potrebbe comportare un indebolimento del servizio pubblico se non addirittura un aumento delle imposte.

Neanche un parlamentare in seno all'Assemblea federale si è espresso a favore dell'iniziativa. Nelle votazioni finali il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati, rispettivamente con 196 e 43 voti favorevoli e nessun voto contrario, hanno raccomandato di respingere l'iniziativa. votazione popolare del 28.02.2016

pendenti in Parlamento

pendenti in Consiglio federale

in fase di raccolta delle firme

Referendum facoltativi

Referendum obbligatori (modifiche costituzionali)

Procedure di consultazione concluse

13.443 Equa rappresentanza delle componenti linguistiche in un Consiglio federale composto di nove membri

Nell' progetto preliminare di modifica dell'articolo 175 della Costituzione federale si propone di portare da sette a nove il numero dei membri del Consiglio federale. La modifica permette da un lato di migliorare la rappresentanza delle diverse regioni del Paese e delle diverse regioni linguistiche e dall'altro di ripartire tra un numero maggiore di persone i compiti di governo diventati con il passare del tempo considerevolmente più onerosi. L'equa rappresentanza delle diverse regioni del Paese e delle diverse regioni linguistiche continuerà a essere sancita nell'articolo 175 capoverso 4 della Costituzione federale.

Questa disposizione viene formulata in modo da far meglio concordare le diverse versioni linguistiche.

Data limite: 03.07.2015

RS 101

[Avamprogetto | Rapporto](#)

[Lettera di accompagnamento 1](#)

[Lettera di accompagnamento 2](#)

[Lista dei destinatari](#)

13.418 Iv.pa. Equiparare le unioni domestiche registrate e il matrimonio nella procedura di naturalizzazione

13.419 Iv.pa. Equiparare le unioni domestiche registrate e il matrimonio nella procedura di naturalizzazione

13.420 Iv.pa. Equiparare le unioni domestiche registrate e il matrimonio nella procedura di naturalizzazione

13.421 Iv.pa. Equiparare le unioni domestiche registrate e il matrimonio nella procedura di naturalizzazione

13.422 Iv.pa. Equiparare le unioni domestiche registrate e il matrimonio nella procedura di naturalizzazione

Il progetto della Commissione concerne l'attuazione di cinque iniziative parlamentari e chiede che le persone straniere che vivono in unione domestica registrata siano equiparate ai coniugi stranieri nell'acquisizione della cittadinanza svizzera.

Mediante una modifica della Costituzione federale (progetto preliminare 1) è attribuita alla Confederazione la competenza di disciplinare in modo uniforme,

oltre alla naturalizzazione per origine, matrimonio e adozione, anche l'acquisto e la perdita dei diritti di cittadinanza in caso di registrazione di un'unione domestica.

Parallelamente dev'essere modificata la legge sulla cittadinanza in modo che le disposizioni concernenti la naturalizzazione agevolata si applichino anche ai cittadini stranieri che vivono in unione domestica registrata con cittadini svizzeri (progetto preliminare 2).

Data limite: 06.07.2015

RS 101 | RS 141.0

[Avamprogetto 1 | Avamprogetto 2](#)

[Rapporto](#)

[Lettera di accompagnamento 1](#)

[Lettera di accompagnamento 2](#)

[Lista dei destinatari](#)

Procedure di consultazione in corso

Procedure di consultazione previste
